Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,

della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP

Commenti alla nuova ordinanza sulla protezione della popolazione

1. Contesto

Il 6 luglio 2016, il Consiglio federale ha conferito il mandato di procedere alla revisione totale della legge federale del 4 ottobre 2002¹ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) allo scopo di sancire nella legge le direttive postulate nel rapporto sulla strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ del 9 maggio 2012 e del relativo rapporto d'attuazione. La revisione totale della LPPC costituisce la base giuridica per lo sviluppo ulteriore del sistema di protezione della popolazione e protezione civile in Svizzera e il suo adeguamento a nuovi rischi e minacce. Gli obiettivi principali della revisione sono il miglioramento del coordinamento tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni partner in seno al sistema integrato di protezione della popolazione, la salvaguardia del valore e lo sviluppo ulteriore dei sistemi d'allarme e di telecomunicazione della protezione della popolazione, l'adeguamento del sistema di prestare servizio e d'istruzione nella protezione civile come pure la ripartizione opportuna dei compiti tra Confederazione e Cantoni nel settore delle infrastrutture. La revisione è quindi tesa a garantire la protezione della popolazione svizzera tenuto conto delle minacce attuali e future. La revisione totale della LPPC è stata varata dal Parlamento federale nella votazione finale del 20 dicembre 2019.

La revisione totale della LPPC rende necessario un adeguamento di tutte le ordinanze nell'ambito della protezione della popolazione e della protezione civile. Nel campo della protezione della popolazione esistono attualmente varie ordinanze che disciplinano settori diversi. Si tratta nella fattispecie dell'ordinanza del 17 ottobre 2007² sulla Centrale nazionale d'allarme (OCENAL), dell'ordinanza del 18 agosto 2010³ sull'allerta, l'allarme e la rete radio nazionale di sicurezza (Ordinanza sull'allarme e sulla rete radio di sicurezza, OARS), dell'ordinanza del DDPS del 27 gennaio 2017⁴ sullo svol-

¹ RS **520.1**

² RS **520.18**

³ RS **520.12**

⁴ RS **520.126**

gimento delle prove dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione (OPSA), dell'ordinanza del 9 novembre 2011⁵ sul coordinamento della telematica delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (OCT-AOSS) e dell'ordinanza del 14 dicembre 1995⁶ concernente l'impiego di mezzi militari nell'ambito della protezione AC coordinata e a favore della centrale nazionale d'allarme (OIMAC). Oltre a presentare diverse sovrapposizioni e ridondanze, le succitate ordinanze sono in parte datate e necessitano pertanto anch'esse una revisione.

Si coglie pertanto l'occasione della revisione totale della LPPC per semplificare anche le ordinanze che regolamentano la protezione della popolazione. Le ordinanze esistenti sono così aggiornate dal punto di vista dei contenuti e riunite in una nuova ordinanza sulla protezione della popolazione unificata. Gli adeguamenti sono sostanzialmente di tipo formale. Modifiche materiali e l'integrazione di nuove disposizioni esecutive sono apportate solo dove necessario in base alla revisione della LPPC. Considerata la portata delle disposizioni contenute nella legge, il margine di manovra è tuttavia piuttosto ristretto. Le modifiche riguardano in prevalenza le competenze nell'ambito delle sirene fisse e mobili (art. 27 seg.), i sistemi di comunicazione comuni di Confederazione, Cantoni e terzi (art. 45 seg.) e la Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (allegato 2).

Le ordinanze rivedute dovrebbero entrare in vigore assieme alla LPPC il 1° gennaio 2021.

2. Principali aspetti della nuova normativa

La struttura della nuova ordinanza sulla protezione della popolazione rispecchia fortemente quella della LPPC riveduta. Il primo capitolo definisce l'oggetto dell'ordinanza. Il secondo capitolo disciplina la collaborazione nell'ambito della protezione della popolazione. Comprende le disposizioni concernenti gli organi trasversali, tra cui il Comitato direttivo Intervento pericoli naturali (LAINAT), e le nuove organizzazioni d'intervento della Confederazione specializzate nella protezione della popolazione. Disciplina inoltre i compiti della Centrale nazionale d'allarme (CENAL), che funge da piattaforma per le varie autorità coinvolte nella gestione degli eventi.

Il terzo capitolo comprende disposizioni generali concernenti l'allarme e l'informazione in caso d'evento, i sistemi d'allarme e lo svolgimento delle prove delle sirene. Siccome il segnale delle sirene, ossia del mezzo principale utilizzato finora per dare l'allarme alla popolazione, raggiunge solo una parte della popolazione, s'intende ora aggiungere nuovi canali per dare l'allarme, ad esempio i telefoni cellulari. È quindi necessario emanare direttive unitarie sulla diffusione dell'allarme e dell'informazione alla popolazione, a prescindere dal canale d'allarme utilizzato.

Il quarto capitolo disciplina i sistemi di comunicazione utilizzati in comune da Confederazione, Cantoni e terzi, che comprendono il sistema di radiocomunicazione di sicurezza Polycom, il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro (SSDS), il sistema di comunicazione mobile a banda larga sicuro e il sistema nazionale di analisi integrata della situazione. Si tratta di sistemi d'allarme e di telecomunicazione in parte già in uso e in parte nuovi. Il comune denominatore di tutti i sistemi è che se ne trae il massimo vantaggio solo se si applicano norme unitarie e vincolanti a livello

6 RS **732.345**

⁵ RS **520.19**

nazionale nonché direttive tecniche e temporali. Solo in questo modo i sistemi adempiono alla loro funzione di sistemi nazionali integrati.

Il quinto capitolo comprende la normativa in materia d'istruzione nella protezione della popolazione. L'istruzione dei membri degli organi cantonali di condotta della protezione civile e degli organi di condotta delle organizzazioni partner impartita dalla Confederazione crea una base unitaria che consolida e migliora la collaborazione e il coordinamento nel sistema integrato di protezione della popolazione.

Il sesto capitolo disciplina aspetti inerenti alla protezione dei dati nel sistema d'informazione «Presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione» (PES) e nel sistema d'informazione per la tenuta dell'inventario delle infrastrutture critiche.

L'allegato 1 elenca i mezzi di misurazione a disposizione dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione e della Centrale nazionale d'allarme.

L'allegato 2 riporta la Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD). Quest'ultima è stata completata con disposizioni per i casi in cui non è possibile stimare per tempo la dose. Sono stati inoltre adeguati i valori di riferimento nella tabella 1. Attualmente la SPD è allegata all'ordinanza del 2 marzo 2018⁷ sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP), ma dato che è prevalentemente applicata dalla CENAL, è opportuno integrarla nella nuova ordinanza sulla protezione della popolazione (OPPop).

3. Commento alle singole disposizioni

Capitolo 1: Oggetto

Articolo 1

In molti settori la protezione della popolazione è un compito condiviso da diversi organi della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni partner e da terzi. La Confederazione coordina le loro attività. Questo articolo sancisce quindi la collaborazione e il coordinamento ed elenca i sottosettori disciplinati di seguito.

Contrariamente ai settori elencati al capoverso 1, i sistemi nazionali d'allarme e d'informazione in caso d'evento rientrano prevalentemente nelle competenze della Confederazione. Sono perciò menzionati separatamente al capoverso 2.

Capitolo 2: Collaborazione nella protezione della popolazione

Lo scopo della protezione della popolazione è proteggere la popolazione in caso di eventi dannosi di vasta portata, catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati. La protezione della popolazione contribuisce a limitare e gestire tali eventi e ad adottare i relativi preparativi (art. 2 LPPC). Per eventi dannosi s'intendono vari scenari: terremoto, inondazione estesa dovuta alla rottura di una diga, incidente in una centrale nucleare, attentato terroristico con agenti biologici o chimici e penuria di energia elettrica o blackout. La complessità dei possibili eventi rende necessario coinvolgere specialisti di vari organi della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni partner e di terzi qualunque sia lo scenario. È possibile gestire tali eventi in modo effi-

-

⁷ RS **520.17**

ciente solo se gli organi coinvolti collaborano strettamente già nella fase di preparazione.

Il secondo capitolo disciplina pertanto la collaborazione dei vari attori nell'ambito della protezione della popolazione. La prima sezione disciplina il coordinamento e la collaborazione degli specialisti. I compiti e le competenze della CENAL quale piattaforma in caso d'evento sono disciplinati nella seconda sezione.

Sezione 1: Collaborazione e coordinamento

Articolo 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività

L'articolo 19 della legge federale del 22 marzo 19918 sulla radioprotezione (LRaP) incarica il Consiglio federale di istituire un'organizzazione d'intervento nel caso di eventi che possono provocare, per la popolazione, un pericolo dovuto a un aumento della radioattività (ad es. incidente in una centrale nucleare, bomba sporca, incidente durante un trasporto di materiale radioattivo). Quest'organizzazione d'intervento allestisce prognosi sui pericoli per la popolazione in caso di evento particolare, segue l'ampiezza e l'evoluzione della radioattività accresciuta e valuta le ripercussioni possibili sull'uomo e sull'ambiente e, in caso di pericolo immediato, ordina i necessari provvedimenti d'urgenza e ne sorveglia l'esecuzione (art. 19 cpv. 2 LRaP). Era originariamente disciplinata nell'ordinanza del 17 ottobre 20079 concernente l'organizzazione d'intervento in caso di aumento della radioattività (OROIR). La sostituzione dell'OROIR con l'Ordinanza sugli interventi NBCN del 20 ottobre 2010¹⁰ e, successivamente, con l'ordinanza del 2 marzo 2018¹¹ sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione, ha comportato un nuovo orientamento che limita le competenze dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione al livello strategico. Quali membri dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione, i Cantoni sono rappresentati nell'organizzazione d'intervento.

L'articolo 2 attua l'incarico del Consiglio federale di cui all'articolo 19 LRaP. Il capoverso 1 sancisce che l'organizzazione d'intervento è costituita dallo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e dalla CENAL. Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è competente per la gestione di eventi con aumento della radioattività. Durante l'intervento, può chiedere al Consiglio federale di adottare le misure necessarie, ad esempio di ordinare misure di protezione (art. 19 LRaP) e di assumere la direzione nelle situazioni di esposizione d'emergenza (art. 140 dell'ordinanza del 26 aprile 2017¹² sulla radioprotezione, ORaP). In caso di pericolo imminente per la popolazione, la CENAL ordina i necessari provvedimenti d'urgenza. Questi ultimi sono descritti in dettaglio all'articolo 7 capoverso 2.

Per adempiere al suo compito, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione deve disporre di un quadro affidabile della situazione radiologica, tracciato dalla CENAL sulla base dei dati forniti dall'Organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni (allegato 1) e dei calcoli della propagazione di MeteoSvizzera.

⁸ RS **814.50**

⁹ RU **2007** 4943, **2008** 5747, **2010** 5395

¹⁰ RU **2019** 5395, **2012** 3631, **2015** 195, **2017** 4261, **2018** 1093

¹¹ RS **520.17**

¹² RS **814.501**

Questa disposizione corrisponde fondamentalmente all'articolo 12 OSMFP. Per adeguarla alla LPPC e alla struttura della nuova OPPop, il titolo «Disposizioni in caso di eventi radiologici» è stato modificato in «Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività». Il capoverso 1 disciplina la composizione dell'organizzazione d'intervento e i capoversi 2 e 3 i loro compiti. Il ricorso a esperti nell'ambito dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione è descritto nell'OSMFP.

Il termine «organizzazione d'intervento» al capoverso 1 è definito all'articolo 19 LRaP. Il termine «organizzazione d'intervento» al capoverso 4 lettera c è dettato invece dall'articolo 12 LPPC.

Articolo 3 Comitato direttivo Intervento pericoli naturali

Il Comitato direttivo Intervento pericoli naturali (LAINAT) coordina e mette in rete gli organi specializzati nell'ambito dei pericoli naturali. È composto dall'Ufficio federale per l'ambiente (UFAM), dall'Ufficio federale di topografia (swisstopo), dall'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), dal Servizio sismico svizzero (SED) presso il Politecnico federale di Zurigo, dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) e dall'UFPP. Durante l'intervento il coordinamento ha luogo in sede allo Stato maggiore specializzato Pericoli naturali. La Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali (GIN) raccoglie tutti i dati disponibili sui pericoli naturali in Svizzera. In tal modo tutti gli organi competenti dispongono di una base unitaria globale per l'individuazione precoce e la gestione di pericoli naturali. La piattaforma è destinata agli esperti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Su richiesta può essere messa a disposizione di altri esperti incaricati di valutare i pericoli naturali.

Il portale sui pericoli naturali (www.pericoli-naturali.ch) è invece destinato alla popolazione. Riporta la situazione aggiornata relativa ai pericoli naturali in Svizzera, illustrando fenomeni quali maltempo, ondate di caldo o di freddo, inondazioni, rischio di incendi boschivi e terremoti. Comprende istruzioni aggiornate sul comportamento da adottare (p. es. divieto di accendere fuochi, raccomandazioni di comportamento). Entrambe le piattaforme si sono dimostrate valide e saranno ulteriormente sviluppate.

Come finora, la piattaforma GIN e il segretariato LAINAT continueranno ad essere gestiti dall'UFAM e il portale sui pericoli naturali da MeteoSvizzera. La gestione delle piattaforme comprende anche il loro sviluppo.

Questa disposizione corrisponde sostanzialmente all'articolo 13 OSMFP.

Articolo 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione

Da circa 25 anni, le organizzazioni d'intervento del DDPS (SIDDPS) per gli eventi NBC sono gestite congiuntamente dal Laboratorio Spiez e dal Centro di competenza NBC-KAMIR e costantemente perfezionate. Si basano sulle conoscenze e sui mezzi tecnici del Centro NBC di Spiez. Le missioni delle tre organizzazioni sono fondamentalmente diverse. La SIDDPS-N interviene in caso di una minaccia, un sospetto o un evento con conseguenze radiologiche ed è un elemento importante dell'Organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni (allegato 1). La SIDDPS-B fornisce la consulenza tecnica specifica all'agente patogeno in caso di eventi che potrebbero diffondere agenti biologici sconosciuti o altamente patogeni (gruppi di rischio 3 e 4, come i virus dell'antrace e dell'Ebola) e tossine. La squadra trasporta inoltre i campioni prelevati al laboratorio Spiez. La SIDDPS-C sostiene gli elementi d'intervento

dei Cantoni e della Confederazione in caso di presunta diffusione di aggressivi chimici o di una minaccia in tal senso.

Per sfruttare al meglio le conoscenze e le risorse disponibili è necessario migliorare la cooperazione nella protezione della popolazione. Inoltre, occorre creare nuove organizzazioni d'intervento, in particolare nel campo della misurazione e della prospezione, dell'aiuto alla condotta e della comunicazione. Le organizzazioni d'intervento (SIDDPS) sono gestite dall'UFPP, che ne assicura la permanente prontezza d'esercizio. Per sfruttare un ventaglio di competenze specialistiche possibilmente ampio, l'UFPP può collaborare con altri organi della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni partner nella protezione della popolazione e di terzi. A tal fine può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni, per esempio concernenti la messa a disposizione di membri della protezione civile da parte dei Cantoni (art. 35 cpv. 4 LPPC). L'obiettivo non è creare nuove strutture, bensì ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili.

La designazione «organizzazioni d'intervento» è stata scelta per analogia all'articolo 12 LPPC e comprende le organizzazioni d'intervento DDPS (SIDDPS) esistenti e quelle nuove del DDPS e dell'UFPP. Le organizzazioni d'intervento menzionate in questa disposizione non sono da confondere con l'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività ai sensi dell'articolo 2.

Il capoverso 2 lettera a si riferisce all'articolo 4 lettera b LPPC. Di conseguenza nella protezione NBC collaborano la Confederazione, i Cantoni e altri organi e organizzazioni.

I mezzi d'intervento sono disponibili anche per il sostegno dei Cantoni.

Articolo 5 Materiale per le organizzazioni d'intervento NBC

Per la gestione di eventi NBC rari ma, se si verificano, molto gravi, i Cantoni possono creare organizzazioni d'intervento NBC. La Confederazione può sostenere queste ultime fornendo materiale d'intervento (art. 12 cpv. 3 LPPC). Considerato il suo valore, il materiale d'intervento deve essere manipolato da persone adeguatamente istruite. Inoltre, deve essere facilmente e rapidamente disponibile su gran parte del territorio nazionale. Infine, occorre tenere conto del fatto che in caso d'evento le aree urbane necessiterebbero più materiale delle zone rurali, più isolate. Il Consiglio federale delega quindi all'UFPP la competenza di emanare disposizioni volte a garantire la prontezza d'impiego (art. 12 cpv. 5 LPPC). L'elaborazione delle direttive avviene in stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni.

Sezione 2: Centrale nazionale d'allarme

Il capitolo «Centrale nazionale d'allarme» descrive i compiti e le competenze della CENAL. L'articolo 10 LPPC getta le basi giuridiche per l'ampliamento dei compiti della CENAL. La struttura della descrizione dei compiti della CENAL è stata perciò modificata rispetto all'ordinanza sulla Centrale nazionale d'allarme (OCENAL), che era impostata principalmente sul caso particolare di pericolo dovuto a un aumento della radioattività. Sono ora citati dapprima i compiti generali, e quindi quelli specialistici. Questi ultimi sono elencati in funzione del tipo di evento. I concetti sono stati formulati nel modo più preciso possibile, poiché in caso d'evento il diritto deve poter essere applicato anche senza un sostegno giuridico. Per ogni tipo di evento sono quindi

elencati tutti i compiti della CENAL. Per quanto riguarda i contenuti, le disposizioni corrispondono per la maggior parte al diritto vigente.

Articolo 6 Compiti

L'articolo descrive i compiti assunti dalla CENAL nel caso dei vari eventi rilevanti per la protezione della popolazione.

<u>Capoverso 1</u>: questi compiti esistono già, ma ora vengono generalizzati per tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 10 capoverso 1 LPPC. A differenza dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione, la CENAL è attiva, nella misura in cui la Confederazione è interessata, anche al di sotto della soglia «di portata nazionale». Assume i suoi compiti a livello operativo e sostiene il livello strategico.

<u>Lettera a</u>: la CENAL è il servizio di contatto nazionale per i comunicati relativi a eventi nell'ambito della protezione della popolazione. Il posto d'allarme della CENAL e il picchetto garantiscono la raggiungibilità permanente della CENAL (cfr. art. 11). Quale elemento d'intervento e di supporto, in caso d'evento la CENAL è anche il servizio di contatto dello SMFP ai sensi dell'articolo 10 OSMFP.

<u>Lettera b</u>: se la CENAL non è in grado di valutare sufficientemente un evento in base ai comunicati ricevuti, raccoglierà i dati e le informazioni mancanti direttamente presso gli organi competenti.

<u>Lettera c</u>: in seguito, la CENAL mette a disposizione i dati e le informazioni agli organi competenti, ossia servizi specializzati e organi operativi nel sistema integrato di condotta. I dati e le informazioni sono messi a disposizione su una piattaforma elettronica.

<u>Lettera d</u>: oltre agli organi responsabili della protezione della popolazione, la CENAL informa anche i centri di analisi della situazione degli altri ambiti della politica di sicurezza. Tra questi, oltre all'esercito con il Centro di monitoraggio della situazione e il Centro del servizio informazioni, vi sono anche il Servizio delle attività informative della Confederazione e il Centro di gestione delle crisi presso il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

<u>Lettera e</u>: l'obbligo della Svizzera conformemente agli accordi vigenti comporta la notifica di determinati eventi ai centri d'annuncio delle organizzazioni internazionali e dei Paesi vicini secondo processi predefiniti.

<u>Lettera f-h</u>: i compiti della CENAL nell'ambito dell'analisi della situazione sono descritti in modo più chiaro. I compiti sono stati conformati all'articolo 10 capoverso 3 OSMFP e descritti in modo analogo.

<u>Lettera i</u>: la CENAL si occupa della Presentazione elettronica della situazione (PES; art. 55) quale attività urgente nella gestione delle emergenze. La PES è a disposizione degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e delle autorità estere nonché dei gestori di infrastrutture critiche.

<u>Lettera j</u>: questa disposizione permette l'attuazione dell'articolo 4 capoverso 2 lettera e OSMFP. Di conseguenza, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è competente per il coordinamento delle richieste di risorse. La CENAL prende in consegna le richieste e le offerte di risorse; in questo ambito la sua funzione è di natura prettamente amministrativa.

Articolo 7 Compiti in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività

La disposizione descrive i compiti supplementari assunti dalla CENAL nell'ambito della protezione d'emergenza e della radioprotezione. L'articolo riunisce le competenze della CENAL sancite dall'attuale OCENAL, dall'OSMPF (art. 12 cpv. 2 OASMPF) e dall'OIMAC (art. 5 OIMAC), ma non vi apporta alcuna modifica materiale. Le lettere b-d sono in stretta relazione con l'articolo 139 capoverso 1 ORaP, secondo cui durante la fase acuta di un evento la CENAL è responsabile del calcolo, del bilancio e della verifica delle dosi di radiazione della popolazione. L'articolo completa i compiti della CENAL secondo quanto statuito dall'articolo 2.

Il capoverso 2 descrive i compiti della CENAL in caso di pericolo imminente fino a quando il competente organo federale sia pronto a intervenire. Ciò riguarda segnatamente l'adozione di provvedimenti d'urgenza sulla base della Strategia dei provvedimenti in funzione alle dosi (allegato 2). Se la CENAL agisce per conto di un altro organo federale, successivamente occorre ripristinare le competenze ordinarie. In tal caso è fondamentale informare dovutamente l'organo competente (cpv. 3).

Articolo 8 Compiti in caso di pericolo dovuto a sostanze chimiche

La CENAL adempie ai compiti in caso di pericolo derivante da sostanze chimiche conformemente all'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 febbraio 1991¹³ sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR). Si attiva inoltre in caso di eventi chimici che non rappresentano un incidente rilevante ai sensi dell'ordinanza. Il pericolo è quindi descritto in modo molto generico.

Il capoverso 1 lettera b è riferito agli accordi determinanti in materia, in particolare alla Convenzione del 17 marzo 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali¹⁴.

Gli organi federali competenti sono quelli che svolgono compiti nel settore chimico. I Cantoni vengono allertati non appena la CENAL riceve la segnalazione di un evento verificatosi all'estero con conseguenze per la Svizzera.

Articolo 9 Compiti in caso di pericolo proveniente dallo spazio

I pericoli provenienti dallo spazio possono comprendere, oltre alla caduta di satelliti, anche pericoli derivanti da rottami vaganti nello spazio, l'impatto di meteoriti o la situazione meteorologica spaziale. Qualedestinataria di questo tipo di allerte, la CE-NAL garantisce la trasmissione delle allerte ricevute a chi di dovere. Deve inoltre avere la possibilità di allertare direttamente la popolazione.

In questo ambito sussistono delle sinergie con MeteoSvizzera. L'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), nella quale MeteoSvizzera rappresenta la Svizzera, è competente per il coordinamento globale delle attività operative in materia di meteorologia spaziale. Inoltre, MeteoSvizzera ha il compito di allertare l'aviazione svizzera in merito agli eventi meteorologici spaziali che possono costituire un pericolo per gli aeromobili.

Articolo 10 Compiti in caso di altri pericoli

Oltre ai compiti menzionati nell'OPPop, la CENAL adempie anche ad altri compiti statuiti in altri atti normativi. Secondo l'articolo 27 dell'ordinanza del 17 ottobre 2012¹⁵

¹³ RS **814.012**

¹⁴ RS **0.814.04**

¹⁵ RS **721.101.1**

sugli impianti di accumulazione (OImA), riceve le mappe di inondazione, gli incarti inerenti agli interventi e i piani d'evacuazione. Secondo l'articolo 94 dell'ordinanza del 9 marzo 2007¹⁶ sui servizi di telecomunicazione (OST), in situazioni straordinarie può limitare il traffico delle telecomunicazioni per al massimo 36 ore. Secondo l'articolo 10 OSMFB, infine, garantisce la comunicazione tra tutti gli organi, gli stati maggiori e i gestori di infrastrutture critiche interessati nonché il sistema integrato di analisi della situazione e sottopone alla conferenza dei direttori la situazione complessiva e la possibile evoluzione della situazione.

Articolo 11 Competenze in seno alla CENAL

La CENAL gestisce un posto d'annuncio permanente che riceve i comunicati (posto d'allarme CENAL), attualmente gestito da MeteoSvizzera. In caso d'evento viene dapprima convocato il sevizio di picchetto. Sulla base dei comunicati, quest'ultimo procede alle prime valutazioni della situazione e, se del caso, ordina i necessari provvedimenti d'urgenza (cpv. 2). Una volta designato il capo intervento, quest'ultimo assume la direzione della CENAL nell'ambito dell'intervento.

Articolo 12 Personale di rinforzo

Il sostegno fornito dai collaboratori dell'UFPP è disciplinato per analogia dall'articolo 10 OSMFP. Secondo l'articolo 36 capoverso 4 LPPC, d'ora in poi per rinforzare la CENAL sarà possibile chiamare in servizio anche militi della protezione civile idonei. La nuova ordinanza del ...¹⁷ sulla protezione civile disciplina i dettagli (art. 32 OPCi). La possibilità di rinforzare la CENAL con altri specialisti nella fase d'intervento è ripresa dall'OCENAL vigente, ma con una formulazione più aperta per analogia all'O-SMFP.

Possono inoltre essere impiegati mezzi militari (cfr. l'ordinanza del 21 novembre 2018¹⁸ sull'aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera, OAMC). Le prestazioni militari sono disciplinate in una convenzione sulle prestazioni.

Articolo 13 Ubicazione d'intervento e mezzi di comunicazione

Per adempiere ai suoi compiti, la CENAL necessita di ubicazioni d'intervento. È importante che disponga anche di un'ubicazione d'intervento ridondante situata a un'adeguata distanza da quella abituale, che può condividere con partner come l'esercito. Nel messaggio sull'esercito 2019¹⁹ sono stati chiesti i mezzi finanziari per allestire un'ubicazione d'intervento protetta ridondante per la CENAL e lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione in un impianto protetto esistente. La lettera b è ripresa dall'articolo 4 OCENAL. I mezzi di misurazione sono definiti all'articolo 2. Di conseguenza non sono più menzionati in quest'articolo.

Articolo 14 Collaborazione con MeteoSvizzera

Le prestazioni fornite alla CENAL da MeteoSvizzera sono fissate in una convenzione sulle prestazioni e costantemente aggiornate. L'articolo definisce i compiti centrali. MeteoSvizzera mette a disposizione della CENAL in particolare i dati per la valutazione degli effetti radiologici e delle misure di protezione necessarie nonché per il calcolo delle dosi di radiazione cui è esposta la popolazione nella fase acuta secon-

¹⁶ RS **784.101.1**

¹⁷ RS ...

¹⁸ RS **513.75**

¹⁹ FF 2019 1867

do l'articolo 139 ORaP. Inoltre, fornisce alla CENAL i calcoli della propagazione su scala mondiale e i dati rilevati dalle sonde NADAM (cfr. allegato 1).

Articolo 15 Contatti con altri organi

Vista la sua sfera di competenza, la CENAL deve mettersi direttamente in contatto con organi che non sono generalmente definiti servizi specializzati. La definizione è quindi formulata in modo generale. Tra gli organi competenti rientrano i servizi specializzati, ma anche stati maggiori e centri di analisi della situazione di altri stati maggiori federali.

Articolo 16 Istruzione

Per garantire la prontezza d'impiego in caso d'evento è indispensabile svolgere esercitazioni a intervalli regolari. La disposizione è stata ripresa tale e quale dall'articolo 6 OCENAL. La novità consiste nella possibilità di collaborare con terzi.

Capitolo 3: Allerta, allarme e informazione in caso d'evento

Il terzo capitolo disciplina l'allerta, l'allarme e la diffusione d'istruzioni di comportamento da parte delle autorità dei sistemi nazionali d'allarme, comprese le sirene, e lo svolgimento delle prove di tali sistemi. Le disposizioni corrispondono prevalentemente ai regolamenti nell'OARS e nell'OPSA vigenti. Sono quindi state aggiornate e adeguate alla nuova LPPC. Le ridondanze con altre basi legali sono state eliminate, segnatamente le disposizioni concernenti i pericoli derivanti da impianti nucleari e di accumulazione (art. 11, 12, 19 e 20 OAII). D'ora in poi gli obblighi dei gestori di impianti nucleari sono disciplinati negli articoli 6 e 7 dell'ordinanza del 20 ottobre 2010²⁰ sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d'emergenza, OPE), mentre le disposizioni sul regolamento d'emergenza di impianti di accumulazione sono disciplinati all'articolo 25 OImA. Questi aspetti non necessitano quindi più di essere regolamentati nella presente OPPop.

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 17 Allerta alle autorità

Le allerte sono dirette alle autorità e concernono un pericolo imminente. Sono volte a rendere gli organi competenti e le organizzazioni d'intervento federali, cantonali e comunali tempestivamente pronti all'impiego in caso di pericoli imminenti. Nella prassi, in caso di pericoli naturali previsti in un futuro più lontano vengono diffuse anche delle preallerte. Queste ultime rientrano nelle allerte e non sono quindi menzionate a parte.

Oltre alle autorità, può essere allertata anche la popolazione. La procedura è usuale e si è dimostrata valida. Spetta all'organo competente decidere se occorre diffondere un'allerta alla popolazione ed emettere una raccomandazione non vincolante sul comportamento da adottare. È possibile diffondere anche informazioni che non raggiungono un livello di allerta. I servizi specializzati della Confederazione sono elencati all'articolo 23.

-

²⁰ RS **732.33**

Articolo 18 Allarme alla popolazione

Gli allarmi sono diretti alla popolazione e la rendono attenta al verificarsi di un evento rilevante per la protezione della popolazione (art. 9 cpv. 1 LPPC). In caso di pericolo acuto, gli organi federali o cantonali competenti diffondono l'allarme e le relative istruzioni sul comportamento da adottare alla popolazione minacciata. L'attivazione dell'allarme rientra come finora nelle competenze dei Cantoni. Questo principio si applica anche dopo il trasferimento della proprietà delle sirene alla Confederazione.

L'allarme diffuso dalle sirene esorta la popolazione a informarsi tramite la radio o altri canali sulle istruzioni di comportamento impartite dalle autorità. Sono queste istruzioni che spiegano alla popolazione come deve comportarsi nel caso concreto. Affinché l'allarme raggiunga il suo scopo, è quindi indispensabile che le istruzioni di comportamento siano effettivamente diffuse.

I progressi tecnologici permettono di diffondere l'allarme e le istruzioni di comportamento anche tramite nuovi canali, come ad esempio i telefoni cellulari. Per questo motivo sono menzionati anche altri canali (cpv. 3 e 6).

Nell'ambito della sua competenza sussidiaria, d'ora in poi anche la CENAL potrà attivare direttamente l'allarme tramite le sirene fisse. È il caso in particolare se i Cantoni non sono più in grado di farlo e l'urgenza dell'evento impone l'allarme immediato, ad esempio se gli organi cantonali competenti non possono più attivare l'allarme perché le loro infrastrutture sono state fortemente danneggiate da un sisma. Questa competenza della CENAL non ha alcuna ripercussione sulla competenza generale dei Cantoni.

Articolo 19 Durata

La disposizione, ripresa dall'articolo 7 OARS, disciplina esplicitamente la durata e la revoca dell'allarme e dell'allerta. La decisione di revoca deve essere presa dalla stessa autorità che ha ordinato o deciso l'allarme o l'allerta, e non da quella che ha dato l'allarme o l'allerta.

Articolo 20 Allarme in caso di incidente con decorso rapido in un impianto nucleare

In caso di incidente con decorso rapido, ossia di incidente in un impianto nucleare che provoca una rapida fuoriuscita di radioattività in quantità pericolosa, le misure di protezione necessarie devono essere adottate il più rapidamente possibile. La disposizione obbliga quindi i gestori degli impianti nucleari a procedere alla diffusione dell'allarme e delle istruzioni di comportamento e a informare gli organi competenti. Se è già entrata in azione, la CENAL assegna gli incarichi corrispondenti. Questa regolamentazione permette di reagire tempestivamente poiché la CENAL, nonostante sia sempre raggiungibile, non è immediatamente operativa dopo una mobilitazione. Se l'incidente con decorso rapido in un impianto nucleare è un evento successivo (ad es. dopo un terremoto) e la CENAL è già in azione, quest'ultima può reagire in modo tempestivo.

La disposizione corrisponde all'articolo 5 capoverso 3 OAII. È stata solo leggermente riformulata per una migliore comprensione.

Articolo 21 Designazione

Il fatto che le allerte e le istruzioni di comportamento siano inequivocabilmente identificabili come comunicati ufficiali è particolarmente importante se servizi analoghi sono offerti da enti privati. Nella prassi ciò concerne soprattutto le allerte meteorologiche che possono essere emesse non solo da MeteoSvizzera, ma anche da servizi meteorologici privati. La disposizione è ripresa dall'articolo 8 OAII.

Articolo 22 Regolamenti dell'UFPP

Ai competenti servizi federali e cantonali non è di principio vietato informare la popolazione in caso di evento. Nella misura in cui fosse necessario elaborare regolamenti supplementari, è possibile delegare all'UFPP le relative competenze legislative (art. 9 cpv. 6 lett. a LPPC).

Sezione 2: Allerta in caso di pericoli naturali

Articolo 23 Organi federali specializzati in pericoli naturali

Nel primo capoverso sono elencati gli enti federali specializzati in base alle leggi speciali. Questo non esclude la possibilità di emanare allerte da parte di enti cantonali.

Nell'ambito del rapporto consecutivo OWARNA II (OWARNA: «perfezionamento del sistema di allerta e di allarme in caso di pericoli naturali»), il Consiglio federale ha incaricato l'UFAM di elaborare una disposizione d'allerta per i movimenti di massa. Tale mandato trova applicazione nella presente ordinanza. Siccome il termine «movimenti di massa» non è presente nella Legge forestale, si ricorre al termine «scoscendimenti». Questo comprende i movimenti di massa geologica per i quali, in base alla disposizione, può essere emessa un'allerta di fronte a un pericolo maggiore, tra cui scoscendimenti, colate detritiche, spostamenti di roccia ecc.

Articolo 24 Allerta in caso di pericoli naturali

La scala con cinque livelli di pericolo è stata introdotta per rendere unitarie le allerte nell'ambito dei pericoli naturali, anche se alcuni pericoli non possono raggiungere tutti i livelli. Nella collaborazione internazionale, per i fenomeni meteorologici si utilizza una scala con quattro livelli e per le valanghe una scala di cinque livelli. Per la pubblicazione di pericoli meteorologici con quattro livelli si uniscono dei livelli. Si discutono anche allerte che tengano maggiormente conto delle ripercussioni di un pericolo. La disposizione è stata ripresa per analogia dall'articolo 10 OARS. A ciascun livello di pericolo sono attribuiti i seguenti colori: livello 1 (verde); livello 2 (giallo); livello 3 (arancione); livello 4 (rosso); livello 5 (rosso scuro).

La scala dei livelli di allerta si applica per analogia anche ai terremoti. Dato che i terremoti non possono essere previsti in base alle conoscenze scientifiche attuali, non vi è una preallerta, bensì una notifica consecutiva.

La diffusione delle allerte alla popolazione tramite comunicati soggetti all'obbligo di diffusione è prevista solo molto raramente in caso di pericoli elevati o molto elevati (livelli di pericolo 4 e 5, cfr. art. 9 cpv. 1 lett. b n. 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007²¹ sulla radiotelevisione; ORTV).

Sezione 3: Sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento

_

²¹ RS 784.401

Articolo 25 Sistemi dell'UFPP

In Svizzera la popolazione deve essere protetta in qualsiasi momento dai pericoli e dalle relative conseguenze. Deve quindi essere allarmata in modo efficiente e sostenuta in modo ottimale con istruzioni sul comportamento da adottare. A tal fine, la Confederazione istituisce e gestisce sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento. I sistemi, operativi in permanenza, sono controllati periodicamente e disponibili in caso d'evento. Attualmente è possibile dare l'allarme alla popolazione principalmente con le sirene fisse e, se del caso, con le sirene mobili. Un sistema centrale permette di gestire tutte le sirene presenti sul territorio nazionale e, per esempio, di sorvegliarle. Le sirene sono comandate dal sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza Polycom e possibilmente da un secondo canale ridondante. Secondo la disponibilità e la situazione, le istruzioni di comportamento sono diffuse dalla radio e da altri canali come l'app Alertswiss e il sito Internet www.alertswiss.ch. Per tenere il passo con i progressi tecnologici e l'uso dei media da parte della popolazione, d'ora in poi si potranno integrare nel sistema nuovi canali per la diffusione dell'allarme e dell'informazione in caso d'evento.

Inoltre, le autorità incaricate dell'informazione mettono le istruzioni di comportamento a disposizione dei partner mediatici il più presto possibile tramite interfacce predefinite per l'immediata diramazione sui loro sistemi di (radio)diffusione. In caso di crisi o di catastrofe, ossia quando le reti usuali di telefonia mobile, radiodiffusione e Internet sono fuori servizio, la Confederazione può garantire l'informazione della popolazione tramite la radio d'emergenza, la cui ricezione è garantita fino all'interno dei rifugi.

Articolo 26 Sistemi cantonali e regionali

I Cantoni, le regioni e i Comuni dispongono eventualmente di sistemi complementari propri per diffondere l'allarme e le informazioni sull'evento alla popolazione. Vi rientrano, ad esempio, impianti telefonici che selezionano automaticamente i numeri degli abitanti di zone discoste per comunicare un messaggio registrato su nastro. D'intesa con l'UFPP, questi sistemi cantonali e regionali possono essere collegati alla rete nazionale tramite interfacce.

Sezione 4: Sirene fisse e mobili

Articolo 27 Compiti della Confederazione

Con l'entrata in vigore della nuova LPPC, la proprietà delle sirene fisse e mobili è trasferita alla Confederazione (art. 9 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LPPC). Ne risultano nuove responsabilità e procedure.

Di regola si applica la seguente formula: i Cantoni e la Confederazione si assumono i costi dei loro rispettivi compiti e mettono a disposizione le risorse necessarie. Secondo l'articolo 9 LPPC, l'UFPP è competente solo per le sirene e il loro funzionamento. La Confederazione acquista le sirene. L'UFPP provvede all'installazione, al controlling e alla prontezza operativa. I Cantoni non hanno più competenze in questi ambiti. Per il permesso di costruzione, l'UFPP incarica un'impresa che elabora la pianificazione tecnica e svolge la relativa procedura. L'UFPP partecipa ai lavori e assume la responsabilità dove necessario in qualità di proprietario delle sirene (p. es. parte contraente, richiedente di un permesso di costruzione). Sono a carico dell'UFPP anche i costi per l'investimento, l'esercizio, la manutenzione, il deprezzamento dell'ubicazio-

ne, l'elettricità, i costi notarili ecc. L'UFPP si occupa inoltre di impiegare o incaricare terzi qualora fosse necessario.

D'ora in poi, l'UFPP elabora la pianificazione dell'allarme con mappature della copertura acustica per scegliere la migliore ubicazione possibile per le sirene. La scelta delle ubicazioni rientra nelle competenze della Confederazione. I criteri per la scelta dell'ubicazione e le prescrizioni d'installazione per Polyalert e le sirene sono stabiliti dall'UFPP. In questo modo si mantengono uno standard di qualità e un segnale di ricezione ottimale in tutto il Paese.

In generale, l'UFPP è responsabile dell'intera procedura d'installazione di nuove sirene, dalla ricerca dell'ubicazione all'installazione delle sirene. L'UFPP può incaricare i Cantoni dell'esecuzione dei lavori in relazione alla preparazione di una nuova ubicazione di sirena o alla sostituzione di una sirena in un'ubicazione esistente contro il versamento di un'indennità forfettaria. Vi rientrano in particolare la procedura di conciliazione con i proprietari delle ubicazioni, ispezioni e altri lavori sul posto. Il Cantone può decidere se intende eseguire i lavori menzionati su incarico dell'UFPP. La collaborazione in tal caso è disciplinata mediante convenzione. Non si tratta né di un trasferimento di compiti dell'UFPP ai Cantoni, né della concessione di una sovvenzione.

La Confederazione assume già oggi i costi per i progetti in relazione alle sirene (art. 21 cpv. 1 lett. a OARS). Dall'entrata in vigore della LPPC questi compiti rientrano nelle competenze della Confederazione. Durante il periodo transitorio, l'UFPP può incaricare i Cantoni di eseguire dei lavori nel quadro di singoli progetti. L'indennizzo dei Cantoni rimane forfettario come finora.

L'UFPP acquisisce le sirene mobili e le mette a disposizione dei Cantoni gratuitamente in base al fabbisogno e su relativa domanda scritta.

Articolo 28 Compiti dei Cantoni

I compiti elencati al capoverso 1 rientrano nelle competenze dell'UFPP (art. 27 OPPop). I Cantoni sono liberi di collaborare a questi compiti. Un'eventuale partecipazione non è indennizzata.

Articolo 29 Sirene mobili

I Cantoni sono incaricati di diffondere l'allarme alla popolazione, in particolare di attivare le sirene (art. 16 cpv. 1 LPPC, art. 18 cpv. 2 OPPop). Ciò si applica alle sirene fisse e alle sirene mobili e comprende in particolare la competenza per le centrali d'intervento e la garanzia dei dispositivi d'intervento. Si ricorre alle sirene mobili segnatamente in zone poco popolate o in caso di guasto a una sirena fissa. Contrariamente alle sirene fisse, le sirene mobili non richiedono un'installazione dispendiosa e necessitano di una manutenzione minima. Devono essere solo montate su veicoli idonei e in caso di allarme impiegate sulle rotte prestabilite.

Nelle zone poco abitate a volte non ci sono sirene fisse. In tal caso si ricorre alle sirene mobili. L'allarme può inoltre essere garantito temporaneamente per mezzo di sirene mobili, se per esempio le sirene fisse non sono disponibili a causa di un difetto riscontrato durante la prova ordinaria delle sirene. Con le sirene mobili è possibile diffondere l'allarme generale, ma non l'allarme acqua.

L'UFPP è responsabile quale proprietario di organizzare le misure di riparazione con i fornitori (nel quadro del bando di concorso) e si assume i relativi costi.

Articolo 30 Segnali d'allarme

I contenuti di questo articolo e di quello successivo sono stati ripresi invariati dall'OAII (art. 13-15 OAII). Tuttavia, per migliorarne la comprensione, si è provveduto ad adattarne la struttura, di modo che ora il primo articolo disciplina i segnali d'allarme e il secondo il relativo utilizzo.

<u>I capoversi 1 e 2</u> definiscono i segnali acustici d'allarme secondo la frequenza e il tipo di suono. Il segnale d'allarme generale e il segnale d'allarme acqua sono così diversi che non possono essere confusi tra loro. La ripetizione dell'allarme permette di raggiungere un numero massimo di persone.

Capoverso 3: eventuali specifiche tecniche necessarie sono emanate dall'UFPP.

Articolo 31 Utilizzo dei segnali d'allarme

<u>Capoverso 1</u>: come finora, i segnali d'allarme possono essere utilizzati esclusivamente per diffondere l'allarme alla popolazione e per la prova annuale delle sirene. Non è quindi possibile utilizzarli neppure per mobilitare le forze d'intervento, ad esempio i pompieri.

<u>Capoverso 2</u>: l'allarme generale esorta la popolazione a informarsi in merito alle istruzioni sul comportamento da adottare fornite dalle autorità. D'ora in poi le istruzioni di comportamento non saranno più diffuse solo via radio, bensì anche tramite Alertswiss e in futuro eventualmente pure tramite altri canali d'informazione ufficiali. Ciò permette una più ampia diffusione delle istruzioni di comportamento poiché, grazie ai canali visivi, è possibile raggiungere anche le persone audiolese o che non padroneggiano nessuna lingua nazionale.

Sezione 5: Svolgimento delle prove dei sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento

Per garantire il buon funzionamento dei sistemi volti a dare l'allarme e a informare la popolazione, è importante svolgere delle prove a intervalli regolari. Questa procedura consente di individuare per tempo eventuali difetti e di avviare i provvedimenti per la loro eliminazione. Il ricorso a nuove tecnologie apre anche la strada a nuovi canali di diffusione dell'allarme e delle informazioni sull'evento. Le seguenti disposizioni sono quindi state completate in vista dell'impiego di questi nuovi canali.

Articolo 32 Prova ordinaria delle sirene

La prova ordinaria delle sirene, che ha luogo ogni anno, è ben conosciuta dalla popolazione. La Confederazione provvede per tempo all'informazione in merito alla prova con campagne nazionali nei media per attirare l'attenzione sui meccanismi d'allarme e d'informazione. Il giorno della prova, il segnale di allarme generale e, dove previsto, d'allarme acqua, sono attivati più volte. In caso d'allarme effettivo, la popolazione è esortata ad ascoltare la radio e a seguire le istruzioni sul comportamento da adottare.

L'UFPP disciplina lo svolgimento della prova delle sirene, analizza a livello nazionale i risultati forniti dai Cantoni ed è responsabile dell'eliminazione dei difetti individuati. In casi motivati l'UFPP può, su richiesta dei Cantoni, adeguare lo scenario della prova.

I Cantoni sono responsabili dell'attivazione dell'allarme a distanza e in loco, come pure del controllo acustico delle sirene. Coordinano l'attivazione dell'allarme generale e dell'allarme acqua con la polizia cantonale, i Comuni e i gestori degli impianti d'accumulazione. Redigono e trasmettono ai media le istruzioni di comportamento. Al termine della prova ordinaria delle sirene provvedono infine a validare i risultati della prova nel sistema d'allarme entro una determinata scadenza. La conferma dei risultati della prova è riferita a eventuali difetti nell'esecuzione della prova e al funzionamento delle sirene sulla base delle costatazioni acustiche in loco.

Le relative direttive sono state riprese invariate dall'OPSA (art. 6-13 OPSA), e adeguate solo dove le nuove competenze per le sirene fisse lo richiedevano. Ciò concerne segnatamente la responsabilità dei Cantoni ai sensi del capoverso 4.

Articolo 33 Prove straordinarie delle sirene

<u>Capoverso 1</u>: la disposizione di cui all'articolo 15 OPSA applicata finora è stata completata con la regolamentazione secondo cui anche l'UFPP può ordinare una prova straordinaria delle sirene. Se sono stati rilevati dei difetti in occasione di una prova ordinaria, può essere eventualmente opportuno procedere a una ripetizione della prova. Affinché quest'ultima possa essere svolta in modo unitario, la relativa competenza deve spettare all'UFPP.

<u>Capoverso 2</u>: la richiesta di uno o più Cantoni di svolgere una prova straordinaria delle sirene deve essere presentata per iscritto all'UFPP. Quest'ultimo valuta se la prova può essere eseguita sulla base della situazione attuale (organizzazione, comunicazione e manutenzione tecnica).

Articolo 34 Prove di sistema

Le prove di sistema sono volte a controllare i sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento, senza però emettere segnali d'allarme. Le autorità e i gestori di impianti d'accumulazione possono quindi eseguirle in qualsiasi momento e senza informarne la popolazione.

La garanzia dell'efficienza operativa permanente dei sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento e quindi anche la verifica e la manutenzione rientrano nelle competenze dell'UFPP. A tal fine quest'ultimo stabilisce le condizioni e le direttive per l'esecuzione della prova di sistema a livello svizzero.

I Cantoni sono responsabili per lo svolgimento delle prove di sistema sui loro apparecchi e per la comunicazione dei risultati all'UFPP, nella misura in cui ciò non avvenga automaticamente tramite il sistema d'allarme e d'informazione in caso d'evento.

Il capoverso 3 lettera a riguarda il posto di comando principale munito di Polyalert nella centrale d'intervento della polizia cantonale. Se il Cantone dispone di organi di comando Polyalert e apparecchi di comando supplementari, questi devono essere sottoposti a prove ogni tre mesi (lett. b e c). Questa disposizione non vale per gli apparecchi di comando dei gestori di impianti di accumulazione. Secondo la lettera d, le prove delle sirene fisse devono essere eseguite almeno mensilmente dall'organo di comando e/o dall'apparecchio di comando di cui alle lettere a-c. Alla lettera e s'intendono le zone intercantonali di un allarme acqua.

Articolo 35 Verifica dei sistemi d'allarme da parte dei gestori degli impianti d'accumulazione

<u>Capoversi 1 e 2</u>: gli impianti d'accumulazione che secondo l'articolo 11 della legge federale del 1°ottobre 2010²² sugli impianti di accumulazione (LImA) e l'articolo 26 OlmA sono muniti di un sistema d'allarme acqua, dispongono di un dispositivo con componenti di attivazione che permettono di attivare l'allarme acqua tramite sirene combinate. Tutte le componenti di attivazione per l'allarme acqua devono essere sottoposte a una prova almeno una volta l'anno. Ciò può avvenire in occasione della prova ordinaria delle sirene. L'UFPP raccomanda di svolgere la prova una volta al mese, affinché le competenze del personale e i processi siano esercitati e in caso d'evento sia garantita un'adeguata gestione. Le sirene combinate dispongono di un meccanismo di attivazione speciale, e devono quindi essere sottoposte a una prova una volta al mese. Si tratta di una prova di sistema senza segnali sonori.

<u>Capoverso 3</u>: i risultati delle prove del dispositivo d'allarme acqua devono essere comunicati alla Confederazione e al competente organo cantonale. Le prove permettono di controllare la qualità e di eliminare i difetti.

<u>Capoverso 4</u>: d'ora in poi l'UFPP disciplina gli aspetti tecnici relativi alle prove di sistema (art. 17 cpv. 3 LPPC). L'attuale capoverso 3, che comprendeva un programma di prove relativamente dettagliato, sarà anch'esso disciplinato in un'ordinanza dell'ufficio competente.

Articolo 36 Verifica degli altri sistemi d'allarme

Gli altri sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento comprendono l'app Alertswiss e l'omonimo sito Internet. In futuro potranno eventualmente essere completati con nuovi sistemi.

L'UFPP e gli organi che danno l'allarme possono svolgere delle prove su questi canali in qualsiasi momento. In caso di esito positivo, le prove permettono di introdurre nuove versioni dei software e nuove funzionalità. Consentono anche di controllare il funzionamento del sistema in vista di un'esercitazione. I risultati delle prove servono inoltre a pianificare in modo ottimale i lavori di manutenzione e fungono da base per le misure di ottimizzazione.

Le prove dei gestori d'impianti d'accumulazione (art. 35) possono essere svolte indipendentemente dalle prove dell'UFPP o dei Cantoni.

Articolo 37 Informazione del pubblico

La disposizione corrisponde all'attuale articolo 14 OPSA, ad eccezione del capoverso 2 che è stato aggiunto. L'informazione del pubblico comprende sia l'annuncio delle prove, sia la trasmissione tempestiva dei risultati. L'UFPP è competente per l'informazione a livello nazionale, mentre i Cantoni sono competenti a livello cantonale, regionale e locale. Per la prova ordinaria delle sirene l'UFPP provvede all'informazione del pubblico a livello nazionale; anche i Cantoni hanno la possibilità di diffondere informazioni (cpv. 1). Per quanto riguarda le prove svolte a livello cantonale o regionale, per esempio per controllare l'eliminazione dei difetti dopo una prova ordinaria, l'informazione spetta ai Cantoni interessati.

-

²² RS **721.101**

Dato che le prove delle sirene svolte a livello nazionale riguardano pure le zone limitrofe estere, occorre garantire anche l'adeguata informazione di questi ultimi. Tale informazione rientra nelle competenze dei Cantoni interessati.

Articolo 38 Eliminazione dei difetti

La disposizione è stata adeguata alle nuove competenze relative al sistema d'allarme tramite sirene e il tenore della disposizione è stato completato con i nuovi sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento. Tenuto conto della competenza unica della Confederazione, d'ora in poi l'UFPP è responsabile per l'eliminazione di tutti i difetti.

Per il resto, la disposizione è stata ripresa invariata. In particolare continua a valere il termine di due mesi per l'eliminazione dei difetti come pure la garanzia temporanea dell'allarme mediante mezzi alternativi (p. es. sirene mobili).

Sezione 6: Disposizioni particolari concernenti l'allarme acqua

Gli impianti di accumulazione fanno parte delle infrastrutture che in caso d'evento presentano il maggior pericolo imminente per la popolazione. Le disposizioni sulla sicurezza di impianti di accumulazione, sia in ambito strutturale che organizzativo, si trovano nella LlmA e nella relativa ordinanza. La presente ordinanza sulla protezione della popolazione disciplina unicamente le competenze e le procedure per la diffusione dell'allarme. Le disposizioni sono state adeguate alle modifiche apportate alla OlmA e alle mutate competenze nell'ambito del sistema d'allarme tramite sirene. Per il resto, nel limite del possibile sono state riprese invariate nella presente ordinanza.

Articolo 39 Competenze

Per garantire la prontezza d'impiego degli organi d'allarme conformemente alle prescrizioni dell'UFE, i gestori degli impianti di accumulazione provvedono, in collaborazione con i Cantoni, alla pianificazione dell'allarme acqua e garantiscono l'attuazione dei dispositivi di attivazione di loro competenza (procedura, organizzazione, compiti, responsabilità e competenze relative all'attivazione dell'allarme acqua). La pianificazione dell'allarme serve a preparare la diffusione dell'allarme e l'evacuazione della popolazione residente nell'area d'inondazione a valle degli impianti di accumulazione. L'opportuna informazione della popolazione è di competenza dei Cantoni. Ha lo scopo di guidare il comportamento della popolazione, portando quest'ultima a osservare le prescrizioni d'evacuazione in caso di pericolo allo scopo di contenere al massimo i danni alle persone e alle infrastrutture in caso di problemi presso un impianto di accumulazione.

Sono diversi gli impianti di accumulazione che in caso di rottura provocherebbero un'inondazione in più Cantoni sottostanti. Se dovesse per esempio verificarsi un problema al Sihlsee, i Cantoni nella zona contigua che dovrebbero essere allarmati sono tre (SZ, ZG e ZH). In questo tipo di costellazione, in cui sono toccati più Cantoni, i gestori di impianti di accumulazione devono concordare i loro regolamenti di emergenza con tutti i Cantoni interessati, affinché l'allarme in caso di evento sia dato simultaneamente in tutti i Cantoni. Il regolamento di emergenza deve quindi soddisfare i requisiti di cui all'articolo 11 OlmA.

Ciò si applica per analogia agli articoli successivi, nel caso dovessero essere interessati più di una polizia cantonale (art. 41) o più Cantoni (art. 42) siano interessati.

Articolo 40 Centrale d'allarme acqua

Gli impianti di accumulazione ai sensi dell'articolo 11 LlmA devono disporre di una centrale d'allarme acqua. Alla centrale confluiscono per valutazione tutte le informazioni sullo stato dell'impianto rilevanti per la sicurezza e l'esercizio.

Queste informazioni e la valutazione della situazione effettuata dal personale della centrale permettono di tracciare la situazione in modo affidabile. Dalla centrale si deve avere una vista diretta sull'opera di sbarramento. In caso contrario deve essere garantita una vista diretta per il tramite di un posto d'osservazione. La centrale deve inoltre trovarsi fuori dall'area d'inondazione, affinché rimanga operativa anche in caso di una rottura dell'opera di sbarramento.

Articolo 41 Ubicazioni per l'attivazione delle sirene d'allarme

L'allarme acqua è diffuso da sirene combinate. Questo tipo di sirene consente di riprodurre acusticamente sia l'allarme generale sia l'allarme acqua. Sebbene siano predisposte per entrambi i segnali d'allarme, non comportano alcun onere supplementare per il collegamento, l'esercizio e la manutenzione rispetto alle sirene che diffondono solo l'allarme generale.

Se necessario, le sirene combinate possono essere attivate in qualsiasi momento dalla centrale d'allarme acqua. Per motivi di sicurezza deve essere predisposta anche l'attivazione delle sirene a partire da una seconda ubicazione, situata all'esterno della zona d'inondazione. L'allarme acqua può essere attivato anche dalla polizia cantonale.

Articolo 42 Allarme e informazione

Se un impianto di accumulazione presenta problemi rilevanti per la sicurezza (p. es. crepe all'opera di sbarramento, frane in prossimità del bacino imbrifero, pericolo di ondata di piena), il gestore classifica il pericolo basandosi sulla scala dei livelli di pericolo di cui all'articolo 24.

I capoversi 2-5 descrivono la procedura applicata dagli organi competenti per i vari livelli di pericolo. Generalmente i gestori degli impianti di accumulazione devono allertare il competente organo cantonale. Quest'ultimo attiva l'allarme generale. Raggiunto il livello di pericolo 5, i gestori attivano di propria iniziativa l'allarme acqua nella zona contigua. La procedura è opportuna in caso di eventi repentini che richiedono l'immediata evacuazione dell'area interessata (p. es. malfunzionamento improvviso in un impianto di accumulazione con scarico d'acqua incontrollato in seguito a terremoto, sabotaggio, smottamento o rottura di ghiacciaio). La zona contigua abbraccia l'area che, nel caso di improvvisa rottura totale dell'impianto, verrebbe sommersa nel giro di due ore (art. 11 cpv. 3 LImA).

Dal livello 3, il competente organo cantonale informa la CENAL del cambiamento del livello di pericolo. In questo modo è possibile garantire che la CENAL ottemperi in modo tempestivo e competente ai suoi compiti quale Centro di notifica e di analisi della situazione nella protezione della popolazione e quale servizio dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. La CENAL informa a sua volta l'UFE.

Articolo 43 Assunzione dei costi

I gestori di impianti d'accumulazione sono responsabili per le installazioni edilizie facenti parte del sistema d'allarme acqua e che non sono parte integrante del sistema di allarme ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LPPC (art. 17 cpv. 1 LPPC). Si assu-

mono quindi anche tutti i costi per queste componenti decentralizzate (art. 24 cpv. 2 LPPC). Si tratta in primo luogo delle infrastrutture legate al sistema d'allarme acqua (centrale d'allarme acqua, ubicazione ridondante per l'attivazione delle sirene) e dei costi del personale.

Articolo 44 Disciplinamento degli aspetti tecnici

L'UFPP è responsabile della prontezza d'esercizio permanente del sistema d'allarme e quindi del sistema d'allarme acqua per dare l'allarme alla popolazione. Di conseguenza ne disciplina anche gli aspetti tecnici.

Capitolo 4: Sistemi di comunicazione comuni di Confederazione, Cantoni e terzi

I sistemi di comunicazione utilizzati nell'ambito della protezione della popolazione comprendono i sistemi d'informazione, d'allarme e di telecomunicazione. Sono costituiti da reti che collegano in modo sicuro e altamente affidabile le ubicazioni sparse su tutto il territorio nazionale, nonché i centri di calcolo con le loro procedure e i loro servizi informatici. Grazie a queste reti, i partner nella protezione della popolazione possono garantire in ogni momento, per mezzo dei loro terminali, la comunicazione per la condotta e l'intervento.

Nei prossimi anni, è previsto che i sistemi oggi collegati alla rete di condotta dell'esercito, tra cui il sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza (Polycom), il sistema d'allarme diffuso dalle sirene (Polyalert) e la radio d'emergenza (IBBK), vengano migrati nella rete di dati sicura, che è parte integrante del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro.²³

Articolo 45 Collaborazione e coordinamento

I sistemi di comunicazione comuni di Confederazione, Cantoni e terzi si dividono in sistemi messi a disposizione dalla Confederazione (p. es. Polyalert, Alertswiss, PES, radio IBBK), e sistemi con struttura federalista (p. es. Polycom). In particolare per il buon funzionamento di questi ultimi a livello nazionale, la collaborazione di tutti gli attori interessati è un fattore essenziale. E affinché tale collaborazione sia garantita, occorrono regolamentazioni uniformi.

La Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza (ComTm AOSS) ricorre quindi a gruppi di lavoro per elaborare i regolamenti coinvolgendo tutti i partner nella protezione della popolazione. È in questo modo che sono state ad esempio elaborate le condizioni e prescrizioni Polycom, in seguito approvate dalla ComTm AOSS. Visti i buoni risultati, questa procedura deve essere mantenuta. Dei regolamenti federali saranno elaborati anche per il sistema di comunicazione mobile a banda larga sicuro e il sistema nazionale di analisi integrata della situazione.

La disposizione corrisponde essenzialmente agli articoli 2 e 3 OCT-AOSS. È stata solo completata con un secondo capoverso per specificare che il segretariato è gestito dall'UFPP.

²³ Cfr. Messaggio del 21 novembre 2018 concernente il credito d'impegno per il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro [18.088]; FF 2019 235

Articolo 46 Compiti dell'UFPP

Conformemente agli articoli 18-21 LPPC, per tutti i sistemi l'UFPP è di principio responsabile delle componenti centrali e di quelle decentralizzate di sua competenza. Per tutti i sistemi l'UFPP assume la responsabilità generale per i progetti e i programmi e per il buon funzionamento a livello nazionale. L'UFPP non fornisce prestazioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ma si rivolge a tal fine a fornitori di prestazioni TIC interni all'Amministrazione federale o a fornitori esterni. Tuttavia, poiché ai sistemi integrati di cui agli articoli 18-21 LPPC partecipano anche i Cantoni e terzi in qualità di partner, l'UFPP svolge una funzione di coordinamento importante, in particolare per quanto concerne l'applicazione delle direttive federali in materia di TIC²⁴, che generalmente si applicano solo alla Confederazione, ma non ai partner. Per garantire il funzionamento dell'intero sistema, l'UFPP può mettere a disposizione temporaneamente sistemi per l'ampliamento regionale della rete o delle capacità del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza (sistema KAPER). Se necessario, l'UFPP fissa le priorità in materia di risorse di sistema. In tal caso, le applicazioni devono essere approvate dall'UFPP al fine di garantire il coordinamento a livello nazionale e l'impiego appropriato delle risorse. L'UFPP disciplina gli aspetti tecnici a livello di ordinanza.

Per misure esecutive minori o aspetti organizzativi come la manutenzione delle componenti decentralizzate, l'esercizio dei sistemi o piccole riparazioni, l'UFPP può stipulare accordi con altri servizi o terzi. Non si tratta del trasferimento di compiti. La Confederazione e l'UFPP devono coinvolgere anche i partner della protezione della popolazione nelle acquisizioni effettuate direttamente da loro. La Confederazione può coordinare queste acquisizioni, ma si impegna nei confronti del fornitore esclusivamente per la sua parte.

Eventuali compiti specifici svolti dall'UFPP per i singoli sistemi sono descritti nei prossimi articoli.

Articolo 47 Compiti dei Cantoni e di terzi

Ai sensi degli articoli 18-21 LPPC, i Cantoni e terzi sono responsabili per le componenti decentralizzate, nella misura in cui queste ultime non siano di competenza della Confederazione. Rientrano nelle componenti decentralizzate, segnatamente le stazioni nodali ed emittenti e la rete di trasmissione. Presso le ubicazioni delle componenti i Cantoni mettono a disposizione i sistemi periferici, per esempio i gruppi elettrogeni d'emergenza, l'aria condizionata, i sistemi di accesso e il collegamento con le centrali operative. I Cantoni e terzi assicurano che oltre al sistema complessivo siano disponibili puntualmente collegamenti intercantonali, laddove necessari (ad es. per il collegamento delle sirene tramite le sottoreti cantonali Polycom). Ai sensi del capoverso 4, anche i collegamenti di rete tra Cantoni e terzi, per esempio tra il Cantone e il gestore di una centrale nucleare situata sul suo territorio, rientrano nelle competenze dei Cantoni, nella misura in cui si tratta di collegamenti intracantonali e intercantonali. I Cantoni sono inoltre responsabili dei loro terminali, compresi i relativi accessori, e dell'allacciamento ai loro sistemi di gestione.

Se altri partecipanti al sistema utilizzano questi sistemi cantonali o anche solo parti di essi (linee, reti, ecc.), per esempio se un altro Cantone utilizza un impianto cantonale o di terzi, la coutenza è esente da spese. Dalla prassi è infatti emerso che una fattu-

24 Tutte le direttive TIC dell'Amministrazione federale sono disponibili sulla pagina dell'Organo direzione informatica della Confederazione: https://www.isb.admin.ch/isb/it/home/ikt-vorgaben/alle-ikt-vorgaben.html

razione di questo utilizzo condurrebbe a costi di gestione sproporzionati. La coutenza di reti della Confederazione è disciplinata nella nuova strategia relativa alle reti della Confederazione²⁵.

Eventuali compiti specifici svolti dai Cantoni e da terzi per i singoli sistemi sono descritti nei prossimi articoli.

Articolo 48 Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza

Il sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza Polycom delle autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS) della Svizzera è utilizzato intensamente ogni giorno e stabilisce il contatto radio tra il Corpo delle guardie di confine dell'Amministrazione federale delle dogane, la polizia, i pompieri, i servizi sanitari di salvataggio, la protezione civile, i centri di manutenzione delle strade nazionali, i gestori di infrastrutture critiche e le formazioni dell'esercito mobilitate per sostenere le autorità civili. Tuttavia non vi è un obbligo generale a utilizzare Polycom. Anche il Principato del Liechtenstein utilizza questo sistema.

Al capoverso 2, per sottoreti s'intendono solo le componenti cantonali decentralizzate.

Articolo 49 Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro e sistema nazionale di analisi integrata della situazione

Gli organi federali, cantonali e comunali di condotta, le autorità e le organizzazioni d'intervento responsabili della sicurezza e del salvataggio e i gestori di infrastrutture critiche devono poter contare su uno scambio d'informazioni rapido e sicuro durante le loro attività quotidiane, ma soprattutto in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza. Nell'ambito dell'esercitazione della rete integrata per la sicurezza 2014 è emerso che i sistemi di telecomunicazione civili esistenti non funzionerebbero più, o solo in misura limitata, se venisse a mancare l'elettricità e che non sarebbero più adeguati in una situazione con conseguenze complesse. Si deve quindi realizzare un sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, che colleghi gli organi principali della Confederazione, dei Cantoni, dei gestori di infrastrutture critiche e del Principato del Liechtenstein.

Il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro comprenderà anche il sistema nazionale di analisi integrata della situazione. Questo permetterà di ottenere un quadro generale della situazione unitario a disposizione di tutti gli organi di condotta coinvolti.

La gestione del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro e del sistema nazionale di analisi integrata della situazione compete principalmente all'UFPP. Quest'ultimo ne garantisce il buon funzionamento mediante audit sulla sicurezza e sulla qualità.

Il capoverso 1 si riferisce esclusivamente a terminali utilizzati dallo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e per i quali è competente la Confederazione (art. 19 cpv. 2 e art. 21 cpv. 2 LPPC).

Per garantire il funzionamento del sistema, i Cantoni sono tenuti a gestire almeno una stazione emittente. I Cantoni devono in particolare mettere a disposizione i locali. Assicurano il sistema di accesso e di climatizzazione nonché il funzionamento de-

-

²⁵ Decisione del Consiglio federale del 21 novembre 2018

gli impianti elettrici autonomi. Per garantire i tempi d'intervento stabiliti, assicurano l'accesso all'infrastruttura del sistema SSDS nelle loro ubicazioni.

Le spese d'investimento per le componenti centrali e decentralizzate che rientrano nelle competenze federali sono a carico della Confederazione, mentre le altre spese d'investimento sono a carico dei Cantoni. I Cantoni possono gestire più stazioni, ma in tal caso sono responsabili loro stessi per le ubicazioni supplementari e il relativo finanziamento. In caso di successivo spostamento delle ubicazioni, essi assumono anche i costi di un nuovo allacciamento alla rete nazionale di sicurezza.

Articolo 50 Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga

Smartphone, tablet e computer portatili sono diventati di uso comune nelle AOSS, soprattutto nelle organizzazioni di pronto intervento. Le AOSS sfruttano quindi le infrastrutture senza filo a banda larga degli operatori di telefonia mobile pubblici. Scelgono i servizi e gli operatori (p. es. terminali, abbonamenti e applicazioni).

In caso di grandi manifestazioni pianificate o di eventi improvvisi può accadere che le reti siano sovraccariche a causa della forte necessità di comunicare degli utenti privati. Per i loro interventi, le AOSS e i loro partner hanno quindi bisogno di collegamenti stabili e disponibili in qualsiasi situazione.

In aggiunta alle tre reti private di telefonia mobile si prevede di realizzare una rete centrale. Questa deve essere costituita da stazioni di base della Confederazione e dei Cantoni installate in sedi importanti e collegata alle reti dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche e alle tre reti private di telefonia mobile tramite la rete nazionale per lo scambio di dati sicuro. Contrariamente alle reti private, questa deve essere a prova d'interruzione di corrente.

Affinché, nell'ottica di un eventuale sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga, si possa realizzare un sistema trasversale nazionale che permetta a tutti i partner coinvolti di comunicare e collaborare tra loro, l'UFPP deve definire standard tecnici a livello nazionale e applicarli d'intesa con l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

L'articolo 50 disciplina solo il coordinamento e la collaborazione tra i servizi interessati. Il finanziamento del progetto avverrà, come per il progetto SSDS, mediante un messaggio separato del Consiglio federale. Qualora si dovesse rivelare necessario, verrà adeguata di conseguenza l'ordinanza.

Capitolo 5: Istruzione

Articolo 51 Offerta formativa nella gestione di eventi rilevanti per la protezione della popolazione e nelle relative misure preparatorie

Per garantire la collaborazione tra Confederazione e Cantoni in caso di evento, l'UFPP assicura un'offerta formativa per l'istruzione di base e il perfezionamento degli organi cantonali di condotta (art. 22 cpv. 2 LPPC).

L'offerta formativa comprende la condotta, l'aiuto alla condotta (analisi della situazione, telematica) e la protezione NBC. L'istruzione prevede più livelli. Nel quadro dell'istruzione di base vengono impartite le conoscenze e le esigenze necessarie per un organo di condotta. Nel quadro del perfezionamento si esercita il lavoro di uno stato maggiore sulla base di scenari. L'ultimo livello comprende esercitazioni per la colla-

borazione interdisciplinare tra le varie unità d'intervento e i competenti organi di condotta. Vi rientrano anche le esercitazioni d'emergenza generale con i Cantoni che hanno delle centrali nucleari sul loro territorio.

Affinché le nuove conoscenze confluiscano rapidamente nei preparativi della protezione della popolazione, l'UFPP può offrire istruzioni agli organi competenti di Confederazione e Cantoni (art. 22 cpv. 5 LPPC) sotto forma di seminari, conferenze, corsi tecnici o istruzioni in forma elettronica.

Articolo 52 Offerta formativa nella gestione dei sistemi di allerta, allarme e comunicazione della Confederazione

L'impiego dei sistemi d'allerta, d'allarme e di comunicazione della Confederazione presuppone una formazione adeguata degli utenti. L'UFPP garantisce questa formazione con la sua infrastruttura specifica (art. 22 cpv. 3 LPPC). Le istruzioni sono rivolte principalmente agli istruttori, che istruiscono a loro volta i futuri utenti del sistema nei Cantoni (secondo il principio della formazione dei formatori). I contenuti sono elaborati d'intesa con i Cantoni, i responsabili dei sistemi e delle reti e le AOSS.

Articolo 53 Assunzione dei costi

Per l'istruzione vale il principio del finanziamento secondo le competenze (art. 26 LPPC). I corsi per i membri di organi cantonali di condotta, i membri di enti cantonali della protezione della popolazione e gli impiegati dell'Amministrazione federale nonché i corsi in ambito telematico per gli istruttori, i responsabili dei sistemi e delle reti e gli utenti delle AOSS sono quindi gratuiti, a condizione che abbiano luogo nel Centro d'istruzione dell'UFPP a Schwarzenburg. Altri interessati possono partecipare alle istruzioni dietro pagamento e in base alla disponibilità di posti.

I corsi possono essere impartiti anche presso le sedi degli organi di condotta. La Confederazione non assume tuttavia le spese di vitto e alloggio per le istruzioni svolte fuori dall'infrastruttura dell'UFPP.

Gli organi di condotta regionali e comunali, i membri di organizzazioni partner nella protezione della popolazione, i gestori di infrastrutture critiche e terzi possono usufruire dell'offerta formativa nel limite dei posti disponibili e a pagamento (cfr. art. 22 cpv. 4 e art. 54. cpv. 4 LPPC).

Se giustificato da circostanze particolari, l'UFPP può derogare al regolamento dell'assunzione delle spese stabilito ai capoversi 1-3 a favore dei partecipanti, ad esempio in caso di corsi per gestori di infrastrutture critiche che offrono un potenziale di sinergia per altre istruzioni di competenza dell'UFPP.

L'articolo 53 riprende le norme esistenti, che finora erano sancite in un'istruzione. Questo articolo non introduce alcuna nuova regolamentazione e non prevede nuovi costi o compensazioni.

Articolo 54 Organo di coordinamento

<u>Capoverso 1</u>: la Confederazione coordina l'istruzione dei membri delle organizzazioni partner e le esercitazioni. L'organo di coordinamento (Coordex) provvede al coordinamento operativo di grandi esercitazioni come le esercitazioni d'emergenza generali (EEG), le grandi esercitazioni dell'esercito e le maggiori esercitazioni intercantonali e internazionali. Nei suoi compiti rientrano segnatamente la pianificazione e la valutazione delle esercitazioni, la comunicazione degli insegnamenti tratti e l'esame di si-

nergie e nuove offerte didattiche volte a migliorare la qualità dell'istruzione nel settore della protezione della popolazione.

<u>Capoverso 2</u>: l'organo di coordinamento è composto dai responsabili dell'istruzione delle organizzazioni partner e da rappresentanti dei Cantoni, dell'esercito, dell'Ufficio federale del servizio civile e della Cancelleria federale. In caso di necessità, si possono coinvolgere anche terzi, come l'Istituto svizzero di polizia (ISP) e le Ferrovie federali svizzere (FFS).

<u>Capoverso 3:</u> per altri servizi s'intendono unità amministrative federali e cantonali.

<u>Capoverso 4</u>: i gruppi di specialisti sono istituiti in particolare per valutare nuove istruzioni, prendere posizione su documenti tecnici e pianificare grandi esercitazioni.

<u>Capoverso 4</u>: l'UFPP assicura il segretariato dell'organo di coordinamento. Le spese che ne risultano sono assunte dalle singole unità organizzative o amministrative.

Capitolo 6: Protezione dei dati

Sezione 1: Sistema d'informazione «Presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione»

Articolo 55

Il sistema d'informazione «Presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione» (PES Protezione della popolazione) serve in primo luogo per l'analisi integrata della situazione rilevante per la protezione della popolazione (BREL). Vi partecipano gli organi federali e cantonali competenti per gli eventi rilevanti per la protezione della popolazione, i membri dell'Organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni in caso di aumento della radioattività, altri stati maggiori e servizi federali e cantonali, i gestori di infrastrutture critiche, gli organi esteri competenti con cui è previsto uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 OSMFP, terzi ai sensi dell'articolo 1 OSMFP, le organizzazioni internazionali e i Paesi confinanti secondo gli accordi e le convenzioni in materia e gli organi con cui la CENAL entra direttamente in contatto ai sensi dell'articolo 15. La PES assicura la collaborazione di questi enti nella gestione dell'evento (art. 3 cpv. 1, art. 7 cpv. 3 lett. d LPPC).

Nell'ambito del progetto di salvaguardia del valore della PES, la sicurezza del sistema è stata aumentata per adeguarla alle direttive attuali. Gli utenti dovranno quindi registrare dati supplementari.

La PES è operativa da anni e ha dato buona prova di sé. Finora era disciplinata agli articoli 4b-4f OCENAL. Queste disposizioni sono riprese nell'OPPop con adeguamenti minimi. Poiché la PES non contiene dati personali sensibili, è sufficiente una regolamentazione a livello di ordinanza.

Sezione 2: Sistema d'informazione per la tenuta dell'inventario delle infrastrutture critiche

Articolo 56 Competenze

Con la Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche dell'8 dicembre 2017²⁶, il Consiglio federale ha incaricato l'UFPP di tenere un inventario periodicamente aggiornato delle infrastrutture critiche. L'inventario serve agli organi federali e cantonali e ai gestori di infrastrutture critiche come base per pianificare e priorizzare la preparazione agli eventi e la gestione degli eventi. Contiene informazioni sui singoli oggetti (costruzioni e impianti quali centri di calcolo e aeroporti; imprese o sistemi, raggruppamento di oggetti o sistemi informatici che costituiscono insiemi logici). Per gli oggetti particolarmente importanti occorre inoltre elaborare dossier sull'oggetto che forniscono una panoramica delle minacce rilevanti e degli eventuali mezzi d'intervento disponibili e che fungono da pianificazioni d'intervento preventive per i partner della protezione della popolazione e l'esercito.

Articolo 57 Dati registrati nell'inventario

L'inventario può contenere dati inerenti sia a persone fisiche che a persone giuridiche. In questo articolo sono elencati tutti i dati personali trattati nell'inventario. Non tutti i dati vengono raccolti per tutti gli oggetti o sistemi, poiché la loro messa a disposizione da parte dei gestori e delle associazioni è facoltativa.

Articolo 58 Acquisizione e comunicazione dei dati

<u>Capoverso 1</u>: l'UFPP acquisisce i dati per l'inventario tramite un questionario all'attenzione dei gestori delle infrastrutture critiche. Vi rientrano ad esempio aziende elettriche o di telecomunicazione. Anche le associazioni (p. es. associazioni mantello o professionali) comunicano, in collaborazione con i gestori, dati da registrare nel sistema.

<u>Capoverso 2</u>: l'UFPP può fornire i dati tratti dall'inventario alle associazioni e agli organi cantonali (organi cantonali di condotta e ufficio cantonale responsabile della protezione della popolazione) e federali (in particolare l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese e l'Ufficio federale dell'ambiente) competenti. I gestori di infrastrutture critiche ricevono estratti dei loro dati a scopo di controllo. In questo contesto occorre tenere conto del fatto che gli estratti sono di norma classificati «confidenziali» e, quindi, protetti conformemente all'ordinanza del 4 luglio 2007²⁷ sulla protezione delle informazioni della Confederazione (OPrI). Il Comando Operazioni (Difesa, DDPS) tratta i dati dell'inventario delle infrastrutture critiche nel «Sistema d'informazione e di condotta da Berna» (FABIS, cfr. le modifiche all'ordinanza del 16 dicembre 2009²⁸ sui sistemi d'informazione militari).

Una consultazione dei dati online (procedura di richiamo) è esclusa, non da ultimo per motivi di protezione delle informazioni.

Articolo 59 Conservazione dei dati

I dati contenuti nell'inventario sono periodicamente verificati e, se del caso, adattati. I dati concernenti persone fisiche sono aggiornati ogni due anni, tutti i dati nel sistema sono aggiornati ogni quattro anni nel quadro di un controllo più approfondito.

²⁶ FF **2018** 455

²⁷ RS **510.411**

²⁸ RS 510.911

Capitolo 7: Restrizioni della proprietà

Articolo 60

A complemento dell'articolo 58 LPPC, che disciplina l'uso di proprietà e il diritto di requisire nell'ambito della protezione civile, l'articolo 61 contiene una disposizione equivalente per il settore dei sistemi di comunicazione. Come finora, i proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi le infrastrutture d'allerta e d'allarme. La disposizione è stata estesa ai sistemi di comunicazione comuni di Confederazione, Cantoni e terzi e completata con l'obbligo di tollerare le attività ufficiali necessarie nell'ambito della protezione della popolazione. Ciò permetterà soprattutto di installare tecnologie più moderne nelle attuali ubicazioni delle sirene fisse. Le attività ufficiali ai sensi del presente articolo comprendono in particolare le misure di manutenzione e di controllo.

Le restrizioni della proprietà che comportano un deprezzamento del fondo dell'ubicazione sono opportunamente indennizzate. Con il trasferimento della proprietà delle sirene, l'indennizzo compete d'ora in poi alla Confederazione e non più ai Cantoni. La Confederazione deve trattare gli indennizzi in modo unitario. Non è quindi tenuta ad adottare la prassi vigente nei Cantoni. L'indennizzo è versato una tantum per le nuove ubicazioni. L'importo forfettario corrisponde alla media degli indennizzi attualmente versati dai Cantoni. Copre i costi immobilizzati per l'elettricità e un indennizzo per la limitazione della proprietà. Per gli immobili di proprietà pubblica non è dovuto alcun indennizzo. Questo sarebbe incompatibile con l'obbligo di assicurare la disponibilità dei mezzi per dare l'allarme alla popolazione.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Articolo 61 Esecuzione

Dato che l'esecuzione dell'ordinanza spetta prevalentemente all'UFPP, questo è esplicitamente menzionato.

Articolo 62 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Cfr. commento all'allegato 3.

Articolo 63 Disposizioni transitorie

<u>Capoverso 1</u>: ai sensi dell'articolo 99 capoverso 1 LPPC, la Confederazione rimborsa ai Cantoni un importo fino a 400 franchi l'anno per la manutenzione e la prontezza d'esercizio permanente delle sirene. Sono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute. Per limitare al minimo l'onere amministrativo dei Cantoni, l'UFPP può fissare un importo forfettario.

<u>Capoversi 2-4</u>: contengono le disposizioni transitorie per il trasferimento delle competenze in materia di sirene fisse alla Confederazione. Il trasferimento della proprietà sarà scaglionato, ma dovrà essere concluso al più tardi entro quattro anni dall'entrata in vigore della nuova LPPC e dell'ordinanza. Per semplificare la pianificazione, i Cantoni sono tenuti a fissare, d'intesa con l'UFPP, con almeno 18 mesi d'anticipo la data prevista per il trasferimento.

Se hanno stipulato contratti per la manutenzione delle sirene, i Cantoni sono responsabili di disdirli entro la data del trasferimento della proprietà. La Confederazione non rileverà contratti non disdetti entro il termine, né rimborserà eventuali costi cagionati.

Allegato 1: Organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni

La disposizione corrisponde fondamentalmente all'attuale articolo 4a OCENAL. Nell'ambito della revisione delle ordinanze concernenti la protezione della popolazione, la disposizione è stata completata in modo da elencare tutti gli organi che dispongono di mezzi di misurazione adeguati e che insieme costituiscono l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni. Inoltre, si distingue esplicitamente tra mezzi di misurazione fissi e mobili e i laboratori. In caso di evento, la CENAL mobilita l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni (art. 140 cpv. 2 ORaP, art. 2 cpv. 4 OPPop). Nell'ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d'emergenza, i Centri di consulenza Radioattività offrono consulenza per questioni relative alla radioattività in prossimità di impianti nucleari (art. 13 cpv. 1 lett. e OPE). Hanno quindi una funzione diversa e non rientrano nell'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni secondo l'Allegato 1.

La disposizione è molto tecnica e comprende essenzialmente un elenco dei mezzi di misurazione. Per agevolare la leggibilità del testo dell'ordinanza, l'elenco è riportato in un allegato separato.

<u>Numero 1</u>: i mezzi di misurazione per la sorveglianza permanente della radioattività sono reti con sonde fisse e in parte anche mobili che rilevano costantemente i dati. I mezzi di misurazione mobili sono quelli che possono essere impiegati in loco. I laboratori di misurazione servono per l'analisi dei campioni prelevati in loco. L'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni è composta dagli organi federali e cantonali che dispongono di tali strumenti di misurazione.

Numero 2: elenca i mezzi di misurazione permanente della radioattività.

- La rete per l'allarme e la misurazione automatica dell'intensità di dose in Svizzera (NADAM) serve a misurare la radioattività ed è gestita dalla CENAL. Attualmente dispone di 76 sonde fisse distribuite su tutto il territorio nazionale e di 30 sonde mobili sempre pronte all'impiego. Le sonde NADAM trasmettono ogni dieci minuti i valori attuali alla CENAL. Se una determinata soglia è stata superata, scatta automaticamente l'allarme presso la CENAL.
- La rete di misurazione per la sorveglianza dell'intensità di dose nei dintorni delle centrali nucleari (MADUK) serve a misurare la radioattività nelle immediate vicinanze delle centrali nucleari ed è gestita dall'IFSN. Dispone di 57 stazioni di misurazione in un raggio di circa sei chilometri attorno alle centrali nucleari svizzere. Queste stazioni misurano la radioattività 24 ore su 24 e consentono quindi di rilevare rapidamente guasti d'esercizio e incidenti.
- La rete di misurazione per la sorveglianza permanente della radioattività nell'aria (URAnet aero) serve a misurare gli aerosol radioattivi ed è gestita dall'UFSP. Dispone di 15 stazioni per la misurazione automatica degli aerosol. Permette di rilevare entro mezz'ora un aumento di sostanze radioattive nell'aria.
- La rete di misurazione per la sorveglianza continua della radioattività nelle acque (URAnet aqua) serve a misurare la radioattività nell'Aare e nel Reno ed è gestita dall'UFSP. Dispone di sonde di misurazione in sei punti a valle delle centrali nucleari. Permette di rilevare in dieci minuti un livello insolitamente elevato di radioattività nell'acqua.

Numero 3: elenca i mezzi di misurazione mobili.

- I sostegni cantonali di misurazione a favore della CENAL (SCAM CENAL) comprendono i mezzi cantonali incaricati di misurare la radioattività. Si tratta generalmente dei nuclei cantonali di radioprotezione. Possono ad esempio essere utilizzati per controllare i valori misurati dalle sonde NADAM o per misurare la radioattività in caso di eventi come esplosioni di bombe sporche o incidenti di trasporto.
- Le organizzazioni addette ai prelievi e alle misurazioni sono il servizio di picchetto del gruppo Sorveglianza della radioattività del PSI, il laboratorio Spiez con la SIDDPS-N nonché i veicoli di misurazione dell'UFSP, dell'Institut universitaire de Radiophysique Appliquée (IRA), delle centrali nucleari, del deposito intermedio centrale per scorie radioattive (ZWILAG) e dell'EAWAG.
- I mezzi per la misurazione al suolo e aerea della radioattività sono mezzi della CE-NAL, del laboratorio Spiez e del centro di competenza NBC-KAMIR che vengono impiegati con elicotteri e droni dell'esercito. Gli elicotteri militari sono impiegati per la misurazione di aree più estese, mentre i droni per misurazioni locali.
- I mezzi e le organizzazioni di misurazione del centro di competenza NBC-KAMIR sono principalmente le organizzazioni d'intervento del DDPS e la radiometria terrestre (cfr. le osservazioni all'art. 4).
- I mezzi per le misurazioni su persone sono strumenti di misurazione mobili che vengono portati sul posto in caso d'intervento e che misurano l'irradiazione delle persone, ad esempio presso il centro di consulenza radioattività.

<u>Numero 4</u>: elenca i laboratori di misurazione. Vi rientrano i laboratori federali (sezione Radioattività ambientale dell'UFSP [URA], Laboratorio Spiez dell'UFPP, Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque [EAWAG], PSI), laboratori cantonali come l'IRA e laboratori di misurazione delle derrate alimentari.

<u>Numero 5</u>: in conformità all'articolo 135 capoverso 3 ORaP, al posto dei dipartimenti sono qui direttamente citati l'UFPP e l'UFSP quali uffici competenti.

<u>Numero 6</u>: il sostegno dell'esercito è fornito principalmente sotto forma di trasporti aerei di persone e di rinforzi per aumentare le prestazioni e la resistenza delle organizzazioni addette alle misurazioni sul posto, al prelievo dei campioni e alle analisi di laboratorio.

<u>Numero 8</u>: l'Organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni può essere rinforzata con mezzi internazionali. La responsabilità spetta alla CENAL.

<u>Numero 9</u>: l'UFPP e l'UFSP provvedono insieme a elaborare le basi organizzative necessarie per l'impiego dell'Organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni.

Allegato 2: Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi

La Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) funge da base per l'intervento della CENAL in caso di eventi che comportano un aumento della radioattività. Definisce i provvedimenti d'urgenza da adottare in funzione della dose prevedibile di radiazioni. Nell'ambito del passaggio dall'OSMFP all'OPPop, la SPD viene adeguata alla revisione dell'ORaP. È completata in particolare sulla base di nuovi insegnamenti tratti, in particolare in relazione al terremoto verificatosi a Tohoku in Giappone nel marzo del 2011 (Fukushima). Ora prevede quindi la possibilità di ordinare provvedi-

menti d'urgenza per gli eventi anche in assenza di una stima della dose (ad esempio quando la probabilità di un'emissione di radioattività in quantità tale da costituire una minaccia per la popolazione è elevata, ma l'accesso a informazioni è fortemente limitato e, quindi, il tempo per ottenere una stima della dose non è sufficiente). Inoltre, per una migliore attuabilità delle misure in seguito a eventi transfrontalieri, si auspica un'armonizzazione con le raccomandazioni internazionali.

Numero 1: nella fase acuta di un evento, la SPD fornisce alla CENAL le basi necessarie per ordinare misure di protezione urgenti in caso di un pericolo imminente o già esistente dovuto a un evento con un aumento della radioattività. Per definire queste misure l'articolo 19 LRaP ricorre al termine «provvedimenti d'urgenza». La SPD è destinata esclusivamente alla CENAL per l'ordine di tali provvedimenti e non ad organi sovraordinati come lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione, che ha la facoltà di chiedere misure di protezione più ampie. Altri servizi specializzati possono essere basati sulla SPD, per esempio l'IFSN per la consulenza alla CENAL nella predisposizione di provvedimenti d'urgenza (art. 9 lett. d OPE).

Numero 2: nel primo anno dopo un evento con aumento della radioattività, alla popolazione si applica un valore di riferimento massimo pari a 100 mSv (art. 133 ORaP). Se si può presumere che tale valore verrà superato, si devono adottare misure atte a ridurre la dose efficace rimanente al di sotto del valore di riferimento. Nella fase acuta dell'evento, ossia fintanto che i competenti organi federali non sono operativi (art. 7 cpv. 2), queste misure sono costituite dai provvedimenti d'urgenza della SPD che vengono ordinati dalla CENAL.

Se l'irradiazione prevedibile è inferiore al valore di riferimento, si devono adottare misure per ridurre al minimo, nel limite di quanto possibile e ragionevole, l'esposizione della popolazione alle radiazioni. Queste hanno lo scopo di ridurre la probabilità dell'esposizione, il numero delle persone esposte e la dose individuale delle persone esposte (art. 4 ORaP).

Numero 3: i provvedimenti d'urgenza devono essere ordinati da subito, affinché tutta la popolazione potenzialmente colpita sia protetta al meglio (misure incisive). Se necessario si terrà conto dei criteri di cui al n. 7. Un graduale ampliamento dei provvedimenti d'urgenza, ad esempio l'ampliamento del perimetro colpito in un secondo tempo, potrebbe creare confusione e indurre la popolazione a perdere la fiducia nelle istituzioni. Inoltre, una volta che ha avuto luogo, l'irradiazione è irreversibile. È invece possibile che nel corso di un evento la situazione cambi radicalmente o che dati e informazioni supplementari importanti confluiscano nella valutazione.

La necessità e l'efficacia dei provvedimenti d'urgenza preparati oppure ordinati devono quindi essere regolarmente riesaminate e adeguate. Occorre prendere costantemente in considerazione le successive informazioni sull'evento, in particolare le nuove previsioni e i primi valori misurati. Ciò vale soprattutto nel caso in cui sono stati ordinati provvedimenti d'urgenza sulla base dei dati concernenti l'evento (numero 6 tabella 2). Non appena sono disponibili ulteriori informazioni, in particolare le dosi prevedibili, tali provvedimenti devono essere riesaminati e, se necessario, adeguati.

Numero 4: i provvedimenti d'urgenza in seguito a un evento si basano sulla tabella 1. Per calcolare la dose prevedibile all'aperto, l'irradiazione è sommata per un periodo di sette giorni (tempo di integrazione). Se si delinea una durata maggiore dell'emissione pericolosa, il tempo di integrazione è prolungato di conseguenza, in modo da includere l'intera emissione nel calcolo della dose. Un periodo di previsione di un anno come per il valore di riferimento (art. 133 ORaP) non sarebbe invece praticabile

poiché nella fase iniziale è molto difficile fare una previsione della dose per l'intero primo anno.

Il tempo di integrazione è stato esteso dagli attuali due a sette giorni conformemente alle raccomandazioni dell'AIEA²⁹. Corrisponde così alle basi legali vigenti in Germania³⁰. Gli altri Paesi confinanti stabiliscono il tempo di integrazione puntualmente in base alla situazione e al percorso di esposizione (Austria³¹) o non fissano a priori alcun tempo di integrazione (Francia³² e Italia³³). L'adeguamento menzionato semplifica gli accordi nell'area di confine con la Germania (zona di protezione d'emergenza condivisa Beznau/Leibstadt). In caso d'evento si evita così di ordinare provvedimenti diversi dalle due parti del confine aumentando l'insicurezza della popolazione.

Il prolungamento del tempo di integrazione migliora inoltre la protezione della popolazione nel caso di eventi in cui la radioattività è emessa a dosi inferiori per un periodo più lungo, in particolare nel caso di un attentato terroristico con bomba sporca (scenario di riferimento «attentato terroristico N»³⁴). In questo caso la dose rimane costante nei primi giorni dopo l'emissione e diminuisce solo dopo una decontaminazione. Il nuovo tempo di integrazione triplica quindi la dose prevedibile per i provvedimenti d'urgenza. La zona in cui devono essere adottate misure di protezione della popolazione sarà proporzionalmente più estesa.

Per gli eventi in cui la dose non è distribuita uniformemente su un lungo periodo di tempo, ma diminuisce rapidamente nei giorni successivi a una prima fase di propagazione (fase nube), il prolungamento del tempo di integrazione non incide sui provvedimenti adottati, in particolare nel caso di un incidente in una centrale nucleare (scenario di riferimento N4 «grave danneggiamento del nocciolo con cedimento dell'involucro di protezione ed emissione non filtrata di notevoli quantità di radioattività»). In questo caso è importante che il tempo di integrazione comprenda l'intera fase di propagazione. In caso di un evento con una fase di propagazione inferiore a due giorni, per un tempo di integrazione di sette giorni la dose prevista è superiore solo di circa il 5-10% rispetto al tempo di integrazione attuale.

Determinante per il calcolo della dose prevedibile è la dose cui una persona sarebbe esposta se rimanesse all'aperto 24 ore su 24 nella zona più a rischio senza adottare misure di protezione. Si distingue tra esposizione alle radiazioni dovuta a irradiazione esterna e inalazione (dose efficace individuale, E est + inal), ed esposizione dovuta all'inalazione di iodio radioattivo (dose tiroidea, H tir, inal, I); occorre infatti adottare misure diverse a seconda del tipo di irradiazione. Se l'irradiazione così calcolata supera la dose soglia, occorre adottare i provvedimenti d'urgenza volti a rispettare il valore di riferimento indicato nella tabella 1.

²⁹ Cfr. Agenzia internazionale per l'energia atomica (AEIA), General Safety Requirements, Part 7 (Table II.2) e General Safety Guide, n. 2 (Table 3); www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/10905/preparedness-and-response-for-a-nuclear-or-radiological-emergency e www-pub.iaea.org/books/iaeabooks/8506/Criteria-for-Use-in-Preparedness-and-Response-for-a-Nuclear-or-Radiological-Emergency-General-Safety-Guide

 $^{^{30}}$ «Verordnung vom 31.12.2018 zur Festlegung von Dosiswerten für frühe Notfallschutzmaßnahmen (Notfall-Dosiswerte-Verordnung - NDWV)»; /www.buzer.de/NDWV.htm

³¹ «Verordnung vom 18.10.2017 des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Interventionen in Notfallexpositionssituationen und in bestehenden Expositionssituationen (Interventionsverordnung, IntV); www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005363

³² Cfr. https://www.asn.fr/Reglementer/La-reglementation/Le-cadre-general-de-la-legislation-et-de-la-reglementation-des-activite s-nucleaires/La-protection-des-personnes-en-situation-d-urgence-radiologique

³³ Attuazione dell'accordo Euratom; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:11957A/TXT

³⁴ Ufficio federale della protezione della popolazione, Catalogo dei potenziali pericoli - Base per l'analisi dei pericoli, Berna 2012, pag. 17

A differenza della dose prevedibile, il valore di riferimento (art. 133 ORaP) e la dose efficace rimanente (dose residua) sono calcolati sulla base di condizioni realistiche e tenendo conto delle misure di protezione. Una dose prevedibile di 100 mSv significa ad esempio che il valore di riferimento potrebbe essere superato se non si adotta alcuna misura. I provvedimenti d'urgenza, tra cui la permanenza in luogo protetto, sono ordinati già per dosi prevedibili inferiori. Se si considerano i provvedimenti d'urgenza adottati, si presume che la dose residua effettiva possa essere ridotta a circa 10-30 mSv, a seconda del tipo di sostanze emesse.

Se si ordinano provvedimenti d'urgenza, la popolazione è allarmata mediante le sirene (allarme generale) e istruita sul comportamento da adottare tramite i canali prescritti (in particolare la radio e l'app Alertswiss). L'allarme e l'ordine di adottare provvedimenti d'urgenza comportano ripercussioni di ampia portata. Di conseguenza, per le zone di protezione d'emergenza nell'area della centrale nucleare vi sono liste di controllo, pianificazioni e preparativi prestabiliti contenenti misure d'accompagnamento che devono anch'esse essere attuate in caso di un ordine di misure di protezione. Si tratta ad esempio di deviazioni del traffico, misure nell'agricoltura, la chiusura di imprese e l'organizzazione di una sistemazione adeguata nelle scuole per gli allievi e gli insegnanti che non sono potuti rientrare tempestivamente a casa. S'intende così evitare che le persone si soffermino all'aperto durante il periodo di massimo carico (fase nube). I provvedimenti d'urgenza ordinati devono essere comunicati e attuati in modo rapido e inequivocabile. Si ordinano i medesimi provvedimenti d'urgenza per tutte le fasce d'età.

Numero 5: l'ordine di permanenza in un luogo protetto per bambini, adolescenti e donne incinte, impartito in caso di superamento della dose soglia di 1 mSv in due giorni all'aperto, è ora sostituito da un'informazione corredata di raccomandazioni sul comportamento da adottare. Con questo adequamento non s'intende ridurre il grado di protezione di questi gruppi di popolazione vulnerabile, ma renderla più facile da attuare. Secondo l'attuale disposizione, raggiunta la dose soglia di 1 mSv scattava l'allarme delle sirene nonché l'ordine e l'imposizione immediati della permanenza in un luogo protetto per bambini, adolescenti e donne incinte. Nella prassi ciò significava il coprifuoco categorico, che avrebbe comportato, ad esempio, che i bambini e gli adolescenti non avrebbero più potuto ritornare a casa da scuola, e le donne incinte dal loro luogo di lavoro. Questo provvedimento avrebbe dovuto essere applicato per tutta la durata della contaminazione, secondo le circostanze anche per tutta la notte o addirittura per alcuni giorni. Sarebbe quindi stato difficile da attuare nella prassi, soprattutto se al contempo per il resto della popolazione non fosse stata impartita alcuna restrizione. La nuova disposizione, in questo senso, è più compatibile con la prassi, poiché una breve permanenza all'aperto, ad esempio per rientrare a casa, rimane possibile.

Pertanto, la SPD distingue ora tra la disposizione di provvedimenti d'urgenza (n. 4 e 6), e l'informazione della popolazione corredata di raccomandazioni sul comportamento da adottare per ridurre la dose, come ad esempio l'intimazione di limitare allo stretto necessario il tempo trascorso all'aperto. Queste raccomandazioni devono essere adattate alla situazione concreta e tenere conto dei fattori economici e sociali (n. 7). Le esperienze in relazione al COVID 19 (raccomandazione sul comportamento «Rimanete a casa!») evidenziano che la popolazione segue bene tali raccomandazioni di autoprotezione, a prescindere dal fatto che siano destinate all'intera popolazione o solo a gruppi particolarmente vulnerabili, e questo nonostante abbiano un carattere nettamente meno vincolante dei provvedimenti d'urgenza. Inoltre, le racco-

mandazioni sul comportamento possono essere differenziate per le persone più vulnerabili della popolazione (bambini, giovani e gestanti), migliorando la protezione dell'intera popolazione. Le raccomandazioni sul comportamento sono quindi in linea con l'obiettivo di ottimizzare la radioprotezione.

In questo modo le raccomandazioni sul comportamento non assicurano solo che si rispetti il valore di riferimento, ma anche che il numero di persone esposte e la dose di radioattività cui è esposto siano mantenuti al minimo tenuto conto dei fattori economici e sociali.

La CENAL è responsabile dell'informazione e delle raccomandazioni sul comportamento così come di tutti i provvedimenti d'urgenza della SPD.

Numero 6: la tabella 2 descrive la procedura da seguire in caso di eventi che richiedono un'azione rapida ma per i quali non è possibile stimare la dose perché ad esempio l'emissione della radioattività è imprevista o le informazioni disponibili non sono ancora sufficienti. In questi casi occorre ordinare i primi provvedimenti d'urgenza in funzione del tipo di evento. I criteri sono definiti in modo tale da poter agire rapidamente anche in tempi molto stretti. La presa di decisione deve sempre tenere conto di tutte le informazioni disponibili, come la causa e l'evoluzione dell'incidente, la situazione meteorologica e la situazione generale. Le misure preparate o ordinate devono essere continuamente riesaminate e, se necessario, adeguate (cfr. n. 3), in particolare non appena sono disponibili dati radiologici sufficienti per stimare la dose.

La procedura da seguire in caso di attacchi terroristici si basa sul concetto della ComNBC ed è già stata adottata dalle organizzazioni d'emergenza. Può essere applicata anche per altri eventi analoghi.

Il concetto di «incidente con decorso rapido» è definito all'articolo 20. La procedura da seguire per ordinare le misure di protezione è ormai consolidata e viene quindi mantenuta.

I termini di zona 1 e zona 2 utilizzati nella tabella corrispondono alla definizione dell'ordinanza del 14 novembre 2018³⁵ sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari.

In caso di presunta fusione del nocciolo, la dose prevedibile può generalmente essere calcolata per tempo; in questi casi si applica la tabella 1. Nella maggioranza dei casi, nella fase preliminare tra l'individuazione dell'evento e un'eventuale emissione di radioattività c'è abbastanza tempo per calcolare con precisione la dose prevedibile. La capacità di calcolo e la funzionalità fail-safe sono garantite da due sistemi ridondanti e geograficamente separati presso l'IFSN e la CENAL. Per i casi in cui non fosse possibile calcolare per tempo la dose prevedibile, la tabella 2 definisce una procedura conforme alle misure di protezione raccomandate dall'AIEA³⁶.

Le responsabilità nella determinazione e nella valutazione di una presunta fusione del nocciolo devono essere regolamentate in modo chiaro. Le competenze in caso di incidente in una centrale nucleare sono disciplinate nell'ordinanza sulla protezione d'emergenza. In questi casi l'IFSN svolge un ruolo centrale: in caso d'evento informa tempestivamente la CENAL, valuta l'efficacia dei provvedimenti adottati dal gestore dell'impianto nucleare, fa previsioni sull'evoluzione dell'incidente nell'impianto e sulla

_

³⁵ RS 732.33

³⁶ IAEA, General Safety Guide, No. 2.1, Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency, tabella 13

possibile diffusione della radioattività nell'ambiente circostante e fornisce consulenza alla CENAL nella predisposizione di misure di protezione per la popolazione (art. 9 OPE).

Come per la dose soglia 100 mSv nella Tabella 1, per l'evento «rischio di fusione del nocciolo» nella zona 1 sono indicate due possibili provvedimenti, ovvero l'evacuazione preventiva o la permanenza in luogo protetto associata all'assunzione di compresse di iodio. Il fatto che vengano menzionati entrambi i provvedimenti dimostra che in caso di evento concreto si deve valutare qual è la misura più adatta a proteggere la popolazione. In base alla natura e alle circostanze specifiche di un evento, uno dei provvedimenti può essere chiaramente più indicato, ad esempio se il tempo a disposizione non consente più un'evacuazione sicura o se la permanenza in luogo protetto nell'edificio non è ragionevole, ad esempio a causa di danni all'infrastruttura.

Le disposizioni della Tabella 2 si basano sull'approccio HERCA-WENRA Parte II³⁷, adottato nel 2014 e specificato da HERCA nel 2019³⁸. Questo approccio si fonda sull'esperienza di Fukushima, dove le autorità giapponesi si sono trovate di fronte a un grave incidente (terremoto, centrale nucleare gravemente colpita dallo tsunami, interruzione della corrente e delle comunicazioni) e vi era grande incertezza sullo stato effettivo dell'impianto e sull'urgenza, la natura e la portata delle misure di protezione necessarie.

Numero 7: nel settore della radioprotezione si applica generalmente il cosiddetto principio «As Low As Reasonably Achievable», in breve ALARA. Le misure di protezione devono quindi essere sempre giustificate e non cagionare più danni che benefici. A tal fine non si devono considerare solo gli effetti dell'esposizione alle radiazioni, ma anche le ulteriori conseguenze delle misure adottate (p. es. pericolo per la popolazione in caso di evacuazione). I criteri elencati al numero 7 concretizzano il principio ALARA e devono essere presi in considerazione per ordinare i provvedimenti d'urgenza indicati nelle tabelle 1 e 2.

Secondo la raccomandazione dell'approccio HERCA-WENRA³⁹ parte I, il coordinamento delle misure di protezione lungo i confini dovrebbe essere preso in considerazione, insieme ad altri fattori, nel processo decisionale. Questo punto è ora stato aggiunto.

<u>Numero 8</u>: per proteggere la popolazione in seguito a un evento radiologico, si può ordinare un divieto di raccolto e di pascolo. In questo modo si evita che gli alimenti contaminati finiscano nel commercio al dettaglio. La novità risiede nel fatto che d'ora in avanti il divieto di raccolto e di pascolo non viene più automaticamente imposto fino al confine nazionale o alla cresta alpina, ma solo nelle regioni e nella misura in cui è necessario. Le disposizioni si basano inoltre sull'ordinanza sui contaminanti del 16 dicembre 2016⁴⁰ e sull'articolo 165a della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998⁴¹.

³⁷ HERCA-WENRA, HERCA-WENRA Approach for a better cross-border coordination of protective actions during the early phase of a nuclear accident, Stockholm 2014

³⁸ HERCA, Guidance Document on the HERCA-WENRA Approach: Supplementary Glossary of Concepts, Rom 2019

³⁹ HERCA-WENRA, a.a.O., pag. 26

⁴⁰ RS **817.022.15**

⁴¹ RS **910.1**

Allegato 3: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I:

Gli atti normativi qui elencati vengono integrati nella presente ordinanza sulla protezione della popolazione e possono quindi essere abrogati.


II:

2. Ordinanza del 7 marzo 2003⁴² sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

L'attuale versione dell'articolo 14 OOrg-DDPS risale al 2003, il capoverso 2 lettera e è stato riveduto nel 2004. La disposizione si basa sul Concetto direttivo della protezione della popolazione del 17 ottobre 2001⁴³ e sulla legge federale del 4 ottobre 2002⁴⁴ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), allora entrata in vigore. Nel frattempo, i rischi per la Svizzera sono notevolmente cambiati. Minacce come il terrorismo e gli attacchi informatici, ma anche pericoli come i terremoti, la penuria di elettricità/blackout o una pandemia sono più attuali che mai. In questo contesto, sono state individuate notevoli carenze di sicurezza nella protezione della popolazione e nella protezione civile. Inoltre, dall'ultima riforma di 14 anni fa, le esperienze raccolte in materia di protezione della popolazione e di protezione civile hanno permesso di evidenziare un potenziale di miglioramento. La conclusione è stata che per rispondere alle esigenze di protezione attuali e future della popolazione svizzera, il sistema di protezione della popolazione e di protezione civile deve essere ulteriormente sviluppato. Il 9 maggio 2012, il Consiglio federale ha approvato un rapporto sulla Strategia Protezione della popolazione e protezione civile 2015+. Su questa base, la Confederazione e i Cantoni hanno redatto congiuntamente un rapporto di attuazione. Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto il 6 luglio 2016 e ha incaricato il DDPS di avviare una revisione totale della LPPC. La revisione della legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 insieme alle ordinanze, anch'esse rivedute.

La nuova concezione della protezione della popolazione e della protezione civile e la revisione totale delle basi legali richiedono anche un adeguamento dei compiti dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) all'articolo 14 OOrg-DDPS.

<u>Capoverso 1</u>: questa disposizione descrive il mandato di base dell'UFPP nella preparazione e nella gestione degli eventi. Al centro vi è la collaborazione tra i partner del sistema integrato di protezione della popolazione e la funzione di coordinamento dell'UFPP. Per analogia all'articolo 2 LPPC, l'elenco dei pericoli è stato completato con la nozione di evento dannoso di vasta portata (evento maggiore) ai sensi dell'articolo 2 LPPC. Si tratta di eventi dannosi limitati nello spazio che richiedono la collaborazione di più organizzazioni partner con supporto esterno, ma che rimangono gestibili (p. es. grandi inondazioni).



⁴² RS **172.214.1**

 $^{{\}small 43\, Disponibile\, all'indirizzo:\, https://www.babs.admin.ch/de/publikservice/grundlagen/basis.html}$

⁴⁴ RS **520.1**

Lettera a: nella protezione civile, la preparazione è sempre più importante. L'identificazione precoce dei rischi, lo sviluppo di scenari di rischio e la conseguente pianificazione è fondamentale per una gestione efficiente degli eventi. Per questo motivo, il mandato assegnato all'UFPP di sviluppare basi di pianificazione incentrate sui rischi è ora esplicitamente menzionato. In questa pianificazione occorre prestare particolare attenzione alla protezione delle infrastrutture critiche.

Lettera b: considerata la sua funzione nello Stato maggiore federale Protezione della popolazione, l'UFPP svolge un ruolo centrale nel mantenimento delle strutture di comando e di controllo a livello nazionale in caso di evento. La Centrale nazionale d'allarme assicura la diffusione dell'allarme alla popolazione.

Lettera c: la CENAL è il servizio specializzato della Confederazione per gli eventi straordinari. Il compito principale della CENAL è quello di fornire una visione d'insieme della situazione rilevante per la protezione della popolazione. A tal fine la CENAL intrattiene uno scambio di informazioni quotidiano, intensificato in caso di evento, con le competenti autorità federali e cantonali, con enti terzi nonché con le organizzazioni internazionali e i centri di analisi della situazione degli Stati limitrofi. In caso di evento, la CENAL è il primo interlocutore dei Cantoni per tutte le questioni in materia di protezione della popolazione. La CENAL si assume compiti supplementari in caso di eventi legati alla radioattività, incidenti chimici maggiori, rotture o straripamenti di impianti d'accumulazione e pericoli naturali. Nel campo della radioattività, ordina provvedimenti d'urgenza per proteggere la popolazione.

Lettera d: l'UFPP gestisce il Laboratorio di Spiez per le attività di misurazione e ricerca. Il lavoro del laboratorio copre l'intero spettro degli aspetti concettuali e tecnici della protezione NBC.

Lettera e: il settore della protezione civile viene ripreso sostanzialmente invariato. Si sottolinea che l'UFPP si occupa principalmente di questioni strategiche e concettuali, mentre l'attuazione avviene a livello cantonale e comunale. Inoltre, la protezione dei beni culturali è ora esplicitamente menzionata.

Lettera f: per fare una distinzione chiara tra i diversi aspetti dell'esecuzione e dell'istruzione, quest'ultima è ora menzionata separatamente alla lettera g. Non sono state apportate altre modifiche di contenuto.

Lettera g: l'UFPP è responsabile dell'istruzione dei membri degli organi di condotta cantonali e offre altre istruzioni nel campo della protezione della popolazione (p. es. in ambito telematico). A tal fine gestisce un proprio centro di formazione: il Centro federale d'istruzione di Schwarzenburg (CFIS).

Lettera h: l'UFPP contribuisce in modo significativo alla comunicazione tra i partner della protezione della popolazione. Grazie all'ulteriore sviluppo della telematica negli ultimi anni, questi sistemi non servono più solo come livello di ripiego in caso di guasto dei mezzi civili, ma sono utilizzati quotidianamente (p. es. il sistema di radiocomunicazione mobile Polycom). L'UFPP assicura l'allarme della popolazione mediante sirene e nuovi canali di allarme e informazione (p. es. l'app Alertswiss).

3. Ordinanza del 22 novembre 2017⁴⁵ concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM)

_

⁴⁵ RS **512.21**

La CENAL è sostenuta per l'adempimento dei suoi compiti dallo Stato maggiore del Consiglio federale CENAL. Questo è costituito da membri dell'esercito, in primo luogo da impiegati dell'UFPP soggetti all'obbligo di prestare servizio militare la cui funzione civile corrisponde a una particolare funzione dello Stato maggiore (art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁴⁶ sullo Stato maggiore del Consiglio federale CENAL, OSMCN). L'attività di queste persone è fortemente specialistica. Devono disporre di conoscenze specifiche, in particolare nel settore della sicurezza e della tecnica, e in virtù della loro attività professionale, forniscono servizi indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza (art. 104a della legge militare del 3 febbraio1995⁴⁷, LM). Considerata la sua funzione speciale, di norma lo Stato maggiore del Consiglio federale CENAL presta tre volte cinque giorni di corso di ripetizione all'anno. È fondamentale che a tutti i membri dello Stato maggiore si applichino le stesse condizioni. Per questo motivo, i membri dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL vengono ora elencati quali specialisti nell'allegato 5 OOPSM.

4. Ordinanza del 21 maggio 2008 sullo Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d'allarme (OSMCN)

<u>Art. 3 e 4</u>: al posto della CENAL si cita ora l'UFPP poiché lo Stato maggiore federale del Consiglio federale CENAL potrà essere impiegato anche per sostenere l'UFPP, ad esempio nell'ambito delle organizzazioni d'intervento federali specializzate nella protezione della popolazione (art. 4).

<u>Art. 5</u>: dal momento che la designazione PC CENAL non viene più utilizzata nella nuova OPPop, non ha più motivo di essere citata neppure in questa normativa. Viene pertanto eliminata.

5. Ordinanza del 2 marzo 2018 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP)

Nell'ingresso si fa riferimento alla nuova LPPC e all'articolo 55 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012⁴⁸. Gli articoli 12 e 13 OSMFP e la strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi di cui all'allegato 2 sono anch'essi trasposti nella presente ordinanza e devono quindi essere stralciati dall'OSMFP.

Da 6. a 9.

I riferimenti ai regolamenti abrogati di cui al punto I. vengono adattati.

⁴⁶ RS **513.12**

⁴⁷ RS **510.10**

⁴⁸ RS 818.101